

XVII legislatura

A.S. 1563:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2014
n. 54



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...	tel. ...
Segreteria	tel. 5790
Uffici	
Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott. Renato Loiero	tel. 2424
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata avv. Giuseppe Delreno	tel. 2626
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Daniele Bassetti	tel. 3787
Consigliere addetto al Servizio dott. Melisso Boschi	tel. 3731
Segretari parlamentari dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole	

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
TITOLO I MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA	1
<i>Articolo 1 (ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei)</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 3 (Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta).....</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 4 (Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali)</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 5 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche).....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 6 (Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta).....</i>	<i>21</i>
Commi 1-2 e 3 (Credito d'imposta per attività cinematografiche ed audiovisive).....	21
Commi 2-bis-2-sexies (Credito d'imposta per ristrutturazioni di sale cinematografiche).....	22
<i>Articolo 7 (Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 8 (Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica.</i>	<i>26</i>
TITOLO II MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO.....	28
<i>Articolo 9 (Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi)</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 10 (Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico).....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 11 (Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche).....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 11-bis (Start-up turismo).....</i>	<i>35</i>
TITOLO III MISURE URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO.....	38
<i>Articolo 12 (Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici)</i>	<i>38</i>
<i>Articolo 13 (Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica)</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 13-bis (Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping)</i>	<i>41</i>

<i>Articolo 14 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei)</i>	42
<i>Articolo 15 (Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)</i>	44
<i>Articolo 16 (Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.)</i>	47
TITOLO IV NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE	51
<i>Articolo 17 (Norme per la copertura finanziaria)</i>	51

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

TITOLO I MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

Articolo 1 *(ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)*

L'articolo in esame, con il comma 1 introduce un credito di imposta per le erogazioni liberali effettuate nel triennio 2014-2016 per gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché degli enti o istituzioni pubbliche senza scopo di lucro, che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo – in luogo delle detrazioni di imposta per le persone fisiche¹ e delle deduzioni previste per le persone giuridiche² riconosciute per analoghe fattispecie. Nel merito la relazione illustrativa evidenzia che la finalità è quella di introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali costituendo un'unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche. Detto credito d'imposta spetta nella misura del:

- 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 (quindi per gli anni 2014 e 2015);
- 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta successivo al quello in corso al 31 dicembre 2015 (quindi per l'anno 2016).

Il comma 2 prevede che il credito d'imposta sia riconosciuto alle persone fisiche ed agli enti non commerciali nel limite del 15 per cento del reddito imponibile, mentre per i soggetti titolari di reddito di impresa è attribuito nel limite del 5 per mille dei ricavi annui. Con modifica parlamentare il credito d'imposta in parola è stato esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, di cui siano destinatari i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 – che ha introdotto l'autocertificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per ottenere gli sgravi fiscali in materia di beni e attività culturali, prevedendo l'esecuzione da parte del Ministero competente di controlli a campione – nonché, in base alla modifica intervenuta in sede parlamentare, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 9 del citato D.L. n. 201 del 2011 – che consentono la riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) di somme

¹ Articolo 15, comma 1, lettere h) ed i) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

² Di cui all'articolo 100, comma 2, lettere f) e g) del citato TUIR.

derivanti da elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati allo Stato per attività o interventi culturali.

Il comma 3 dispone che il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito è utilizzabile tramite compensazione³ e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per la fruizione dell'agevolazione il comma 4 dispone la non applicazione del limite di 250.000 euro annuo⁴ all'utilizzo del credito di imposta nonché del limite di 700.000 rimborsabili agli intestatari di conto fiscale⁵.

Il comma 5, modificato parzialmente dalla Camera, dispone che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi anche i concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, comunicano mensilmente al MIBAC l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento. Devono darne anche pubblica comunicazione mediante il proprio sito web istituzionale nell'ambito di apposita pagina dedicata e facilmente individuabile ed in un apposito portale gestito dal citato ministero nel quale risultino tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, agli interventi in atto, ai fondi pubblici assegnati e all'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. È specificato che il MIBAC provvede all'attuazione delle attività suddette mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Viene inoltre abrogato, dal comma 6, l'articolo 12, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91⁶ e si disciplina che con regolamento di organizzazione del MIBAC, di cui all'articolo 14, comma 3 del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, apposite strutture rivolte a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.

Infine, il comma 7, modificato in sede parlamentare, specifica gli oneri connessi al credito d'imposta in questione e li valuta in 2,7 mln di euro per l'anno 2015, in 11,9 mln di euro per l'anno 2016, in 18,2 mln di euro per l'anno 2017, in 14,6 mln di euro per l'anno 2018 e in 5,2 mln di euro per l'anno 2019; ad essi si provvede ai sensi dell'articolo 17.

La RT, dopo aver riepilogato i tratti essenziali del nuovo bonus riconosciuto per le erogazioni liberali effettuate a sostegno della cultura, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dello spettacolo, perviene alla stima delle variazioni di gettito suddividendo gli effetti finanziari associati alle erogazioni elargite dalle persone fisiche rispetto a quelle effettuate dalle persone giuridiche.

Per quanto concerne le persone fisiche utilizza i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013, da cui risulta un ammontare di spese per liberalità a favore dello Stato, enti territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività nel campo culturale ed artistico – di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – pari a 5,6 mln di euro; inoltre risulta un ammontare di oneri per le erogazioni liberali in favore di enti che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo – di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i) del TUIR – pari a 0,5 mln di euro. Il totale delle spese

³ Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

⁴ Di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

⁵ Di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

⁶ Recante disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati.

sostenute dalle persone fisiche ammonta quindi a 6,1 mln di euro⁷; ipotizza quindi un effetto incentivo della norma da cui deriverebbe un incremento del 25 per cento delle spese annue indicate, pari quindi ad 1,5 mln di euro⁸. Pertanto gli effetti di minor gettito di competenza, considerando la legislazione vigente ed il credito di imposta riconosciuto, pari al 65 per cento suddivisibile in tre quote annuali per gli anni 2014 e 2015 ed al 50 per cento ripartibile in tre quote annuali per l'anno 2016, sono esposti nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

	1° anno	2° e 3° anno
2014 e 2015	-0,5	-1,7
2016	-0,1	-1,3

Quanto invece alle persone giuridiche utilizza i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013 e stima un ammontare delle spese per erogazioni liberali in denaro a favore degli enti in precedenza evidenziati ed operanti nel settore della cultura ed artistico, nonché dello spettacolo – di cui all'articolo 100, comma 2, lettere *f*) e *g*) del TUIR – pari a 25 mln di euro. Questo valore deriva da un'ipotesi posta dalla RT che considera dette somme quale quota (circa il 10 per cento) di quelle dichiarate nel loro complesso e relative ad oneri di diverso genere, pari a circa 230 mln di euro. Anche in tal caso alla norma si associa un effetto incentivo in relazione al quale si ipotizza un incremento delle erogazioni pari al 25 per cento, quindi ad un aumento, in valore assoluto, di circa 6,3 mln di euro⁹. Considerando la legislazione vigente ed un'aliquota media dell'imposta sul reddito delle società (IRES) del 20 per cento ed il credito del 65 per cento ripartito in tre quote annuali per gli anni 2014 e 2015 e del 50 per cento suddiviso in tre quote annuali per l'anno 2016, stima una variazione di gettito in termini di competenza annua esposta nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

	1° anno	2° e 3° anno
2014 e 2015	-1,8	-6,8
2016	-0,2	-5,2

Inoltre precisa che la percentuale di incremento del 25 per cento utilizzata quale parametro per la quantificazione in esame, è stata adoperata per la stima delle proroghe delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e recupero edilizio; essa ha origine dai risultati delle stime ex post, che hanno evidenziato un incremento delle spese detraibili in occasione dei diversi interventi legislativi di proroga e di rafforzamento di dette agevolazioni. Quindi la quota di incremento del 25 per cento è ritenuta dalla RT prudenziale in

⁷ 5,6 mln + 0,5 mln di euro.

⁸ $(6,1 * 25\%) = 1,5$ mln di euro.

⁹ $(25 * 25\%) = 6,3$ mln di euro.

considerazione della circostanza che le spese per interventi di recupero edilizio vengono effettuate dal contribuente nel proprio interesse, mentre le erogazioni liberali in argomento sono effettuate nell'interesse di enti od organismi terzi; pertanto l'incentivo ad incrementare quest'ultima tipologia di erogazioni potrebbe operare con minore intensità rispetto a quanto ipotizzato per le spese sostenute nell'interesse diretto del contribuente.

Gli effetti finanziari complessivi in termini di cassa, considerando l'entrata in vigore a partire dall'anno 2014, sono esposti nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IRPEF	0	-0,9	-3,4	-4,4	-2,6	0,0	+1,0	0
IRES	0	-1,8	-8,5	-13,8	-12,0	-5,2	0,0	0
Totale effetti finanziari	0	-2,7	-11,9	-18,2	-14,6	-5,2	+1,0	0

Conclude evidenziando che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17 del decreto in esame. Nel merito si evidenzia che il nuovo comma 7, così come modificato in sede parlamentare, definisce puntualmente, per ogni anno, gli oneri a cui porre adeguata copertura. Si sottolinea infine, che il prospetto di copertura prevede, per i soggetti persone giuridiche, maggiori spese in conto capitale pari a 1,80 mln di euro per l'anno 2015, a 8,50 mln di euro per l'anno 2016 e a 13,80 mln di euro per l'anno 2017. Per le persone fisiche il prospetto riepilogativo prevede invece minor gettito di natura tributaria pari a 0,90 mln di euro per l'anno 2015, a 3,40 mln di euro per l'anno 2016 e pari a 4,40 mln di euro per l'anno 2017.

Al riguardo si evidenzia *in primis* che per effetto dell'estensione, operata dalla Camera con la novella al comma 2, della platea dei soggetti¹⁰ destinatari delle erogazioni liberali che danno titolo al credito di imposta in argomento, sarebbe necessaria una nuova stima degli effetti finanziari associati (atteso il valore potenzialmente rilevante di tali interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici). La quantificazione dovrà tener conto sia dei possibili ed ulteriori incrementi delle erogazioni in parola, con conseguenti riflessi in termini di minor gettito o maggior onere, sia dei possibili disallineamenti temporali nell'utilizzo del credito di imposta da parte dei beneficiari. Sul punto si consideri che il nuovo comma 7, analogamente alla configurazione data al credito d'imposta in esame in generale, non pone dei tetti di spesa, che garantirebbero la certezza delle risorse dedicate, ma si limita ad effettuare una quantificazione dei maggiori oneri recati dalla norma¹¹.

¹⁰ Si tratta dei concessionari o affidatari dei beni oggetto di intervento.

¹¹ Per completezza in merito alle modalità di copertura si fa rinvio al novellato articolo 17 del decreto in esame in cui si prevede il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame da parte del Ministero dell'economia e delle Finanze.

Si rende poi opportuna una precisazione in merito alle modalità di fruizione del credito di imposta da parte dei soggetti non titolari di reddito d'impresa; il comma 3 riferisce ai soli titolari di reddito di impresa la possibilità di utilizzare il beneficio maturato mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997. In base al tenore letterale della norma le persone fisiche sarebbero escluse da tale modalità di soddisfazione del diritto; la qual cosa, ove confermata, avrebbe riflessi sull'impatto finanziario dell'agevolazione per tali soggetti. È infatti ipotizzabile un diverso andamento degli effetti finanziari in tali situazioni in conseguenza dei tempi di erogazione che risentirebbero della necessità dell'esperimento di specifiche procedure amministrative volte ad assicurare il pagamento del credito d'imposta¹². La RT, di contro, nel rappresentare l'andamento di cassa per le persone fisiche tenendo conto dell'effetto saldo/acconto, parrebbe presupporre anche per tali soggetti la possibilità di utilizzo del credito mediante compensazione. In considerazione di quanto rappresentato appare opportuno un chiarimento sul punto.

Andrebbe poi chiarito se siano stati considerati gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla disapplicazione dei limiti di utilizzo alla fruibilità del credito di imposta (250.000 euro annui o 700.000 euro annui).

Un altro elemento di riflessione concerne le possibili interrelazioni della disciplina in commento sulle risultanze degli studi di settore per i soggetti titolari di reddito di impresa. Infatti le erogazioni liberali – classificate come oneri c.d. di utilità sociale in base alla disciplina previgente – costituivano un costo deducibile rientrando nell'insieme dei costi di esercizio attraverso i quali si effettua la parametrizzazione dei ricavi posti alla base del meccanismo di controllo induttivo derivante dall'applicazione dei predetti studi di settore. Non altrettanto può affermarsi per la nuova configurazione dell'agevolazione con conseguenze sulle risultanze degli studi di settore; profili questi che andrebbero opportunamente approfonditi e valutati.

Con riferimento poi alle nuove attività di controllo da parte del MIBAC, di cui al comma 6 del presente articolo, si evidenzia che il Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha confermato, con nota prot. n. 52375/2014, che dall'attuazione delle disposizioni non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sul punto peraltro andrebbero fornite assicurazioni circa l'effettiva sostenibilità dei nuovi compiti avvalendosi delle dotazioni disponibili.

Per quanto attiene poi alla quantificazione presentata in RT – che si basa sul calcolo differenziale tra effetti finanziari dovuti alla normativa vigente e quelli prodotti dalle nuove disposizioni – da una ricognizione dei dati presenti nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2012 (quindi quelle presentate nel 2013) si rilevano anche erogazioni liberali a favore

¹² Per tale eventualità gli effetti finanziari potrebbero protrarsi anche oltre l'anno 2019, diversamente da quanto esposto in RT.

di enti musicali il cui ammontare risulta essere pari a circa 1 mln di euro¹³. Sul punto quindi la quantificazione presentata in RT potrebbe risultare sottostimata qualora tra le erogazioni a favore degli enti musicali si debbano far rientrare anche quelle destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche. Infatti se da un lato la nuova disposizione riferisce anche a queste ultime la possibilità di usufruire del credito di imposta, la RT di contro non sembra averne data specifica quantificazione così come invece fatto per il settore culturale e quello dello spettacolo. Si ritiene quindi necessario un approfondimento volto ad escludere possibili riflessi finanziari negativi.

Inoltre si rende necessario chiarire l'andamento, in termini di competenza, degli oneri associati ai crediti di imposta. In particolare, non si comprendono le ragioni che hanno indotto ad assumere, per il primo anno, soltanto una quota dell'onere indicato per ciascuno dei due anni successivi¹⁴, peraltro in assenza di qualsiasi supporto informativo in RT sul punto. Qualora ciò fosse da riferire alla circostanza che il provvedimento in esame interviene in corso d'anno (dal 31 maggio 2014), la stima indicata per il periodo corrente non rivestirebbe un carattere prudenziale: non vi sarebbero ragioni infatti per escludere la possibilità che erogazioni liberali di importo almeno pari a quelle stimate per gli anni successivi al primo possano essere effettuate anche nel restante periodo dell'anno; inoltre la norma pare consentire il riconoscimento del credito di imposta anche per le liberalità effettuate, sempre nel 2014, prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. La questione merita quindi un approfondimento.

La RT non sembra poi tenere nella dovuta considerazione la norma che suddivide in tre quote annuali di pari importo il credito di imposta maturato. Anche sotto tale profilo non si comprendono le ragioni della indicazione per l'anno 2014 di un onere diverso ed inferiore rispetto a quelli indicati per gli anni successivi al primo.

Quanto poi agli effetti di cassa, da una ricostruzione dell'andamento degli importi esposti si evince che per le persone fisiche l'utilizzo del credito d'imposta maturato avviene secondo l'andamento del meccanismo del saldo acconto (sembrerebbe quindi che la RT ipotizzi il solo utilizzo del credito di imposta da parte delle persone fisiche in concomitanza col versamento a saldo ed in acconto delle imposte sui redditi), mentre per le persone giuridiche tale utilizzo avviene nello stesso anno in cui matura il diritto al credito di imposta (quindi la RT considera equivalente l'ammontare di credito d'imposta maturato rispetto a quello utilizzato). Ora se è verosimile attendersi un andamento differente per le due tipologie di contribuenti, è anche verosimile attendersi

¹³ Elaborazione del MEF – statistiche sulle dichiarazioni - persone fisiche anno d'imposta 2012.

¹⁴ In particolare le persone fisiche nel primo anno maturerebbero crediti di imposta, per gli anni 2014 e 2015, per 0,5 mln di euro, mentre per il primo anno del 2016 per 0,1 mln di euro; per le persone giuridiche nel primo anno maturerebbero crediti di imposta, per gli anni 2014 e 2015, pari a 1,8 mln di euro, mentre per il primo anno del 2016 sarebbe pari a 0,2 mln di euro.

effetti finanziari differenti rispetto a quelli stimati sulla base delle seguenti considerazioni: qualora fosse ipotizzabile la compensazione anche per le persone fisiche¹⁵, ne deriverebbe che tali soggetti potrebbero utilizzare il credito maturato per pagare non soltanto l'IRPEF ma anche tutte quelle tipologie di imposte che vengono corrisposte mediante modello unico di pagamento (F24), quindi ad esempio, l'imposta municipale unica (IMU), la tassa sui servizi indivisibili (TASI) per i quali il meccanismo del saldo/acconto è diverso da quello previsto per le imposte dirette cui al quale la RT parrebbe far riferimento¹⁶. Così come è anche verosimile ipotizzare che alcuni contribuenti titolari di reddito di impresa possano utilizzare il credito di imposta maturato anche in esercizi successivi a quello di competenza (si pensi al caso di un versamento effettuato a ridosso della fine dell'anno).

Un approfondimento appare necessario anche in relazione a quanto affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze¹⁷ che, in risposta agli approfondimenti richiesti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, evidenzia l'andamento finanziario dell'utilizzo del credito d'imposta per le persone fisiche in termini equivalenti a quello delle persone giuridiche, ritenendo sufficiente una somma degli importi di competenza, sulla cui base totale *“si è proceduto alla stima degli effetti di cassa, considerando che il saldo dell'imposta da versare avviene nell'anno successivo a quello di competenza, così come indicato nella norma”*.

Articolo 2

(Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei)

Il comma 1, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi per la realizzazione del Grande Progetto Pompei, prevede le seguenti disposizioni:

- il Direttore generale di progetto assicura, in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'osservanza della:
 - 1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare;
 - 2) redazione, sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo;
 - 3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2);
 - 4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via

¹⁵ Sul punto si fa rinvio alle considerazioni espresse in precedenza circa le possibilità di compensazione del credito d'imposta per le persone fisiche

¹⁶ Si rammenta infatti che il saldo e l'acconto dell'IMU e della TASI cadono nello stesso anno di competenza mentre il saldo a titolo di imposte sui redditi avviene nell'anno successivo a quello di competenza.

¹⁷ Con nota del 18 giugno 2014, prot. n. 2578/2014/Ufficio VI

facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;

- 5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti;
- 6) possibilità di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2);

- è elevata da 1 mln a 1,5 mln di euro la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di assicurare la massima trasparenza viene data pubblicità alla procedura negoziata nei siti web istituzionali della Soprintendenza e del "Grande Progetto Pompei";
- il Direttore generale di progetto può procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni;
- è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici;
- è sempre consentita l'esecuzione di urgenza, anche durante il termine dilatorio e durante la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto;
- il Direttore generale di progetto può revocare il responsabile unico del procedimento e attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica;
- la verifica dei progetti è sostituita da una attestazione di rispondenza e di conformità degli elaborati progettuali alla normativa vigente, rilasciata dal Direttore generale di progetto.

Il comma 2 non prevede il nulla osta o altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza per il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto e presso l'Unità "Grande Pompei", nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 91 del 2013.

Il comma 3 apporta alcune modifiche all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 2013 che disciplina il Comitato di gestione per pervenire al Piano strategico per lo sviluppo delle aree del sito UNESCO. In particolare, sono definite nel dettaglio le funzioni del Comitato e del Direttore generale di progetto e viene stabilito che l'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso necessario per la realizzazione degli interventi approvati.

Il comma 3-*bis*, nel modificare l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013, stabilisce che l'Unità "Grande Pompei" redige (e non più approva) il piano strategico.

Il comma 4 conferma le disposizioni dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2011, ovvero le semplificazioni procedurali introdotte per la stipula di contratti di sponsorizzazione connessi alla tutela dell'area archeologica di Pompei.

Il comma 5, al fine di accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del "Grande Progetto Pompei" e poter rispettare la scadenza del programma, dispone la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non più di 20 unità di personale. A tali unità possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima di 12 mesi ed entro i limiti di spesa di 900.000 euro, di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015, per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto del progetto.

Il comma 5-*bis* prevede che il Direttore generale del Grande progetto Pompei adotti un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione individuando, anche tra i membri della segreteria tecnica di progettazione istituita ai sensi del comma 5 presso la Soprintendenza speciale, un responsabile, deputato all'attuazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6, per l'attuazione di quanto previsto al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per il 2014, prevede l'utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per il 2015, nei limiti di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17 del provvedimento in esame.

La RT, con riferimento ai commi da 1 a 4, oltre a descriverne il contenuto, evidenzia che trattandosi di disposizioni di natura procedimentale, dalle stesse non discendono effetti negativi per la finanza pubblica.

Relativamente al comma 5 la RT ribadisce il contenuto della norma sottolineando che all'onere per gli incarichi di collaborazione entro il limite di spesa di 900.000 euro è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, cui si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nei limiti di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati ha affermato che i commi da 1 a 4 sono conformi alla disciplina europea, in particolare alla Direttiva CE 18/2004, recepita dal Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006).

Inoltre, il Governo ha sottolineato che la disposizione relativa all'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto, non crea disfunzioni alle amministrazioni cedenti attesa l'esiguità del contingente di personale in posizione di comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto (20 unità).

Relativamente ai commi 5 e 6 la nota evidenzia che la copertura finanziaria a valere sul bilancio della Soprintendenza è stata concordata con la stessa Soprintendenza, dunque nel rispetto degli equilibri di bilancio della struttura e che la differente misura degli oneri nel 2014 e nel 2015 deriva dai tempi tecnici di reclutamento.

Al riguardo, relativamente all'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso l'Unità "Grande Pompei", andrebbe chiarito se tale previsione non crei eventuali pregiudizi all'ordinario svolgimento delle attività nelle amministrazioni di provenienza del personale comandato.

Con riferimento alla realizzazione di un piano di prevenzione della corruzione e all'individuazione di un responsabile per l'attuazione del medesimo e attesa la presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria, andrebbero, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, riportati i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Articolo 3
(Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta)

La norma dispone la nomina di un commissario straordinario per la predisposizione di un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta. Il Commissario è nominato tra esperti provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni culturali o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014.

Vengono elencati i compiti che il Commissario dovrà svolgere, tra i quali rientra anche la predisposizione del Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione esclusiva culturale, educativa e museale, stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale delle attività svolte negli spazi del complesso e definendo la destinazione d'uso degli spazi medesimi. A tal fine, il Commissario può avvalersi dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura".

Con D.P.C.M. si definisce il compenso del commissario e sono ulteriormente specificati i compiti nell'ambito di quelli previsti dalla presente norma. All'onere per il compenso si provvede nel limite di 50.000 euro per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 17.

La RT conferma che il commissario si avvale del personale in servizio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT conferma che agli oneri per il compenso da corrispondere al commissario straordinario, non superiore a 50.000 euro comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dello Stato, determinato con le modalità previste dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge. Nel caso in cui il commissario sia nominato tra soggetti appartenenti al ruolo, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il compenso è corrisposto nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati ha confermato che il Commissario si potrà avvalere di personale in servizio senza riflessi finanziari a carico della finanza pubblica.

Inoltre, il Governo conferma che le attività connesse al Progetto di riassegnazione degli spazi della Reggia di Caserta e l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura" avverranno con le risorse disponibili in base alla legislazione vigente.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 4 **(Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali)**

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti. A tal fine si dispone che i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i comuni avviano procedure di riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui alla presente norma, con possibilità di derogare alle disposizioni regionali che regolano le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche nonché ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche stabiliti nell'intesa in sede di Conferenza unificata. La norma disciplina altresì la corresponsione dell'indennizzo al titolare da parte dell'amministrazione precedente in caso di revoca del titolo ed impossibilità di trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente. L'ammontare dell'indennizzo deve essere fissato nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.

Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT originaria afferma che la norma è finalizzata a specificare il potere, spettante alle amministrazioni locali o alle soprintendenze, di revocare le concessioni e le autorizzazioni nel caso in cui queste non siano più compatibili con le esigenze di tutela e fruizione dei siti culturali.

Secondo la RT, trattandosi di facoltà già prevista a legislazione vigente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, con riferimento alla portata innovativa della disposizione conferma che i procedimenti di riesame che gli uffici competenti avvieranno, attenendo a facoltà già prevista a legislazione vigente in capo agli stessi, non comportano alcun onere aggiuntivo a carico delle amministrazioni interessate. La previsione è senza nuovi o maggiori oneri in quanto l'ipotesi di indennizzo è meramente eventuale e riconducibile alla norma di sistema rappresentata dall'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990.

Al riguardo, pur convenendo con il Governo che l'indennizzo da corrispondere al titolare della concessione o autorizzazione è meramente eventuale, occorre evidenziare che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, per effetto delle modifiche apportate l'entità dell'indennizzo appare più alta rispetto a quanto previsto inizialmente. Infatti, mentre nella versione iniziale del decreto-legge è prevista la corresponsione al titolare da parte dell'amministrazione precedente di un indennizzo, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies*, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto, nella versione

approvata dalla Camera dei deputati l'ammontare dell'indennizzo è fissato nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali. Oltretutto, la modifica dei parametri di calcolo dell'indennizzo ha reso maggiormente variabile la determinazione dell'indennizzo medesimo, in quanto dal parametro del canone, sostanzialmente legato a valori omogenei per tutti i titolari di concessione o autorizzazione si passa al parametro del ricavo, caratterizzato da una maggiore variabilità tra i titolari interessati. Sul punto, anche alla luce della prevista clausola di invarianza finanziaria, appare opportuno fornire ulteriori elementi di dettaglio, al fine di escludere che dall'entità degli indennizzi da corrispondere possano determinarsi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 5 ***(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)***

L'articolo modifica in più parti l'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013), che reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. Per effetto di integrazione riportata al comma 1 nel corso dell'esame in prima lettura viene anche stabilito che il contenuto del dispositivo è espressamente predisposto al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, le modifiche concernono:

- la possibilità, per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali;
- una nuova disciplina della gestione degli eventuali esuberanti derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni organiche delle medesime fondazioni;
- l'adeguamento degli statuti e la rinnovazione degli organi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie;
- la disciplina per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali;
- la proroga dei commissari straordinari fino all'adozione delle modifiche statutarie;
- l'incremento per il 2014 del fondo di rotazione.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le disposizioni riguardanti il personale (comma 1, lett. *a)*, *b)* ed *f)*), le modifiche intervenute prevedono la possibilità, solo per le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento, di negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, "nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva". La modifica è inserita, come periodo aggiuntivo, nella lett. *g)* del co. 1 dell'art. 11 del D.L. 91/2013 che, come si è detto ante, ha disposto la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore nelle fondazioni in difficoltà¹⁸. In base al testo in commento, i nuovi contratti devono comunque essere compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano stesso, e possono essere attivati a

¹⁸ In proposito va considerato che il nuovo CCNL è intervenuto il 25 marzo 2014 – come, peraltro, ricordato dalla relazione illustrativa, che, al contempo, evidenzia che con la previsione in commento si è inteso superare quanto previsto dall'art. 3, co. 3-*bis*, del D.L. 64/2010 (L. 100/2010), in base al quale i contratti integrativi aziendali in essere alla data della sua entrata in vigore potevano essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo CCNL di settore – potrebbe essere opportuno acquisire maggiori dettagli sulla complessa fase integrativa dell'efficacia che sta "bloccando la definizione dei nuovi contratti integrativi" e chiarire quali sarebbero stati i tempi di stipula dei contratti aziendali in assenza del decreto-legge in esame.

condizione che prevedano l'assorbimento (senza ulteriori costi a carico della fondazione) di ogni eventuale incremento del trattamento economico sequenziale al rinnovo del CCNL, e fermo restando il controllo della Corte dei conti, secondo la procedura prevista dal comma 19 (comma 1, lettera a)).

È prevista poi (comma 1, lettera b)) l'estensione della disciplina prevista dall'art. 2, co. 11, lett. a), del D.L. n. 95 del 2012 (L. n. 135 del 2012) in materia di pensionamenti attivabili nei casi di soprannumerarietà del personale pubblico all'esito delle riduzioni di organico da parte delle amministrazioni. Per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni di organico, l'art. 2, co. 11, del D.L. n. 95 del 2012 ha disposto che le amministrazioni (fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio), avvino specifiche procedure (previste all'art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2011) secondo uno specifico ordine di priorità (pensionamento, mobilità, part-time). Più specificamente, la lett. a) del richiamato co. 11 ha disposto l'applicazione ai lavoratori in soprannumero che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto di accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. n. 201 del 2011 (c.d. Legge Fornero), avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva (nonché del regime delle decorrenze) previsti dalla predetta disciplina pensionistica ed applicazione, senza necessità di motivazione, dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro (ex art. 72, co. 11 del D.L. n. 112 del 2008).

Per il personale amministrativo e tecnico che risulti poi ancora eccedente, si prevede l'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità avviata dalla fondazione, da parte della società ALES S.p.A. Le assunzioni avvengono in base alle esigenze produttive della stessa ALES S.p.A., nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dai dati di bilancio, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova di idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili all'interno della società. Al personale assunto si applica la disciplina – anche sindacale – in vigore presso la stessa ALES S.p.A. (comma 1, lettera b)). In tal modo si supera la previsione di intervento di un D.P.C.M. che disciplinava la procedura selettiva di idoneità e il successivo trasferimento del personale ad ALES che, come evidenzia la relazione illustrativa, si è rivelata di difficilissima attuazione;

È stabilita poi la precisazione che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego per quanto concerne le verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico derivanti dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni si intende il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza (comma 1, lettera f)). Con modifica approvata nel corso dell'esame in prima lettura viene stabilito che tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base. Con l'inserimento della lettera *f-bis*) il comma 19-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 è abrogato¹⁹.

Per quanto concerne gli Statuti e *governance* delle fondazioni lirico-sinfoniche, le lettere c), d) ed e) del comma 1 concernono il termine per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni, il collegio dei revisori dei conti e la disciplina per il rinnovo degli organi a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie. Il compenso degli organi è stabilito in conformità a criteri stabiliti con decreto MIBACT-MEF, che non risulta ancora emanato (sul punto, si veda quanto dispone il comma 4 dell'articolo in esame).

In particolare, la lett. c) proroga (dal 30 giugno 2014) al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni. La proroga è connessa, tra l'altro, alle modifiche apportate dal D.L. in esame alla disciplina per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali²⁰.

¹⁹ Tale disposizione prevedeva che entro il 28 febbraio 2014 fossero individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che potevano dotarsi di forme organizzative speciali. Il previsto D.M. non risulta tuttavia adottato e la lettera g) del comma 1 dell'articolo in esame ripropone con alcune modifiche il contenuto del comma 19-*bis*, rinumerandolo comma 21-*bis* e spostando il termine al 31 luglio 2014.

²⁰ Al riguardo si ricorda che nella GU n. 53 del 5 marzo 2014 è stato pubblicato un comunicato relativo all'adeguamento dello statuto della Fondazione Teatro Massimo di Palermo (D.M. 24 gennaio 2014) e

La lett. *d*) riguarda il collegio dei revisori dei conti. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, co. 15, lett. *a*), n. 5, del D.L. n. 91 del 2013, si stabilisce che “continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14” del D.Lgs. 367/1996.

La lett. *e*) riguarda la rinnovazione degli organi di amministrazione (materia non disciplinata dall'art. 11 del D.L. n. 91 del 2013), compreso il collegio dei revisori dei conti, e dispone – novellando il comma 16 del medesimo decreto – che la stessa avviene alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie.

La lett. *g*) del comma 1 modifica nuovamente la disciplina per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali, sostanzialmente superando le recenti innovazioni introdotte dalla legge di stabilità 2014 e ripristinando, con alcune variazioni, le modalità previste dall'art. 1 del D.L. 64/2010 (L. 100/2010) (che viene abrogato dal comma 5 dell'articolo in esame). In particolare, la lett. *g*) introduce nell'art. 11 del D.L. 91/2013 il co. 21-*bis*, in base al quale entro il 31 luglio 2014 sono determinati, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che possono dotarsi di forme organizzative speciali. Ancora una volta si fa riferimento alla presenza di evidenti peculiarità concernenti la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana, la funzione e la rilevanza internazionale, le capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario di privati. Inoltre, si prevede una serie di benefici di cui fruiscono le fondazioni dotate di forme organizzative speciali: per cui a decorrere dal 2015 le stesse percepiscono una quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) determinata percentualmente con valenza triennale; per accedere al beneficio è necessario che la fondazione non rientri “nella fattispecie di cui al comma 1” dell'art. 11 del D.L. n. 91 del 2013.

Il comma 1-*bis* prevede poi che le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, corredati di tutti gli atti indicati al comma 2 del citato articolo 11 e, in particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettere *a*), *g*) e *g-bis*), del medesimo articolo 11, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 modifica il nome della “Fondazione Teatro dell'Opera di Roma” in Fondazione “Teatro dell'Opera di Roma Capitale”.

Il comma 3 dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge (1° giugno 2014) non abbiano ancora adeguato i propri statuti: in particolare, il commissariamento è prorogato fino alla nomina dei nuovi organi a seguito dell'approvazione del nuovo statuto e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti per il riconoscimento della forma organizzativa speciale.

Il comma 4 adegua la misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché – se previsto – di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, al limite massimo retributivo previsto per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni (art. 23-*ter* del D.L. 201/2011). Tale limite massimo retributivo è stato quantificato, a decorrere dal 1° maggio 2014 (ai sensi dell'art. 13, co. 1, del D.L. 66/2014, attualmente in fase di esame), in 240.000 euro (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente). La norma inoltre precisa che il limite indicato si riferisce al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto, ed allo stesso tempo stabilisce l'obbligo di adeguare le disposizioni contrattuali di riferimento a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il comma 5, quale conseguenza delle modifiche apportate dal comma 1 lettera g), dispone l'abrogazione dell'art. 1 del D.L. 64/2010 (L. 100/2010) e dei commi 326 e 327 dell'art. 1 della L. 147/2013.

Il comma 6 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 la dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che erano in situazione di difficoltà economico patrimoniale alla data di entrata in vigore del D.L. 91/2013²¹.

Il comma 6-bis istituisce presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la società Cassa depositi e prestiti S.p.A., finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle fondazioni medesime e il contenimento degli oneri finanziari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 7 stabilisce che dall'attuazione dell'articolo, ad esclusione del comma 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT di accompagnamento annessa al ddl iniziale A.C. 2426 riferisce che la disposizione incide sull'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, in materia di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

La lettera a) del comma 1 consente la possibilità di stipulare i nuovi contratti integrativi, a livello di singola fondazione lirico sinfonica, in deroga al predetto articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, il quale ha disciplinato un percorso di risanamento che ha imposto, come *condicio sine qua non*, la sospensione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in essere. La misura non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che i contratti integrativi dovranno rispettare quanto previsto nei piani di risanamento e restano in ogni caso sottoposti al controllo della sezione regionale della Corte dei conti, secondo quanto previsto dal comma 19 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, oggetto di modifica (il quale stabilisce espressamente che la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente certifichi l'attendibilità dei costi quantificati negli accordi e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente).

La lettera b) sostituisce il comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, prevedendo la possibilità di prepensionamento del personale in eccedenza. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, al personale interessato dalla misura, restano fermi i criteri e le prescrizioni contenuti nei numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

²¹ In proposito, nel corso delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero, presso la 7^a Commissione del Senato (il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva riferito che otto fondazioni lirico-sinfoniche avevano presentato domanda per accedere al fondo rotativo. Aveva evidenziato, altresì, che la capienza del fondo non risultava comunque adeguata per dar seguito ai piani di risanamento proposti dalle fondazioni.

Le lettere *c)* ed *e)* incidono sull'articolazione temporale dell'*iter* di approvazione ed entrata in vigore dei nuovi statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche adottati ai sensi dell'articolo 11.

Le lettere *d)* e *f)* hanno natura interpretativa e non comportano oneri, introducendo, rispettivamente, chiarimenti circa la procedura di rinnovo del collegio dei revisori e circa il trattamento economico delle assenze per malattia.

La lettera *g)* prevede i criteri per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di natura peculiare, che possono dotarsi di forme organizzative speciali.

Il comma 2 è volto al riconoscimento della «Fondazione Teatro dell'Opera di Roma» con la nuova denominazione di «Teatro dell'Opera di Roma Capitale».

Il comma 3 prevede la proroga dell'amministrazione straordinaria per le fondazioni lirico-sinfoniche ammesse a tale regime.

Il comma 4 introduce alcune disposizioni riguardanti l'omogeneizzazione del trattamento economico dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, ove previsto dai rispettivi ordinamenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché dei dipendenti, consulenti, e collaboratori, nel rispetto dei limiti previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminati dal decreto-legge n. 66 del 2014.

Il comma 5 reca disposizioni abrogative ai fini del riassetto del quadro normativo del settore, allo scopo di evitare un disallineamento delle norme riferibili alle fondazioni, misura necessaria ai fini dell'operatività delle stesse.

Le disposizioni sopra illustrate non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 6 prevede un incremento della dotazione del fondo rotativo previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari».

Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al medesimo comma 6, si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del 2013.

I commi *1-bis* e *6-bis*, inseriti nel corso dell'esame in prima lettura, sono sprovvisti di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari evidenzia i seguenti effetti, in conto maggiori/minori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno			Ind. netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
>Sp. c/cap.	50			50					
<Sp. Fondo rip deb.	-50			-50					

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, pur considerando clausola di neutralità finanziaria generale indicata al comma 7 – e al di là delle considerazioni in merito alla validità di siffatte clausole, in assenza di una chiara illustrazione delle condizioni idonee a provarne l'effettiva sostenibilità suffragata da una RT – va sottolineato che il dispositivo reca numerose modifiche e integrazioni alla vigente disciplina, concernete lo statuto e i vincoli alla normativa integrativa dello status giuridico e del trattamento economico – per la componente accessoria e decentrata – del personale artistico e tecnico - amministrativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, su cui si rende comunque indispensabile un riflessione di approfondimento, alla luce del fatto che i medesimi organismi sono considerati, ancorché di diritto privato, a tutti gli effetti amministrazioni pubbliche ai fini di contabilità nazionale (sottosectore S13).

In primis, con riferimento alla norma recata dal comma 1, lettera a,) laddove si consente alle fondazioni che abbiano presentato il piano di risanamento, di negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali nelle more della definizione del formale procedimento di contrattazione collettiva, purché prevedano l'assorbimento, senza ulteriori costi a carico della fondazione, di ogni eventuale incremento del trattamento economico in sede di rinnovo del CCNL, si osserva, preliminarmente, che la citata facoltà si determina in assenza dei presupposti atti contrattuali che di norma ne dovrebbero legittimare appieno il sostenimento.

In tal senso, l'attribuzione anticipata dei trattamenti economici in questione sarebbe di fatto vincolata al solo rispetto della clausola di compatibilità prevista dalla norma in esame, con i vincoli finanziari previsti nel medesimo piano di risanamento, e condizionata all'efficacia e incisività del controllo erariale adottata sui relativi atti dispositivi, alla stregua di normali contratti collettivi di lavoro.

Sul punto, andrebbe tuttavia valutata attentamente la possibilità del riconoscimento di trattamenti economici *ex ante* rispetto al perfezionamento dei relativi atti giuridici, dal momento che, specie in presenza di ritardi nella stipula dei relativi contratti, ciò potrebbe di per sé favorire meccanismi di trascinamento nel riconoscimento di specifici istituti retributivi, pur in carenza dei necessari presupposti normativi.

Oltretutto, senza considerare anche i possibili riflessi che sembrano riconducibili, per gli emolumenti di cui è anticipata l'erogazione, salvo assorbimento, ad una contabilizzazione degli effetti d'impatto sui saldi di finanza

pubblica, ovvero, in anni diversi da quelli già previsti ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, come peraltro riconosciuto dal Dipartimento della R.G.S nel corso dell'esame in prima lettura²².

Ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, l'impatto della misura in questione andrebbe in ogni caso supportato da un quadro di sintesi della spesa ad oggi prevista per gli emolumenti accessori e degli istituti retributivi del personale ad oggi alle dipendenze del comparto delle fondazioni lirico-sinfoniche, completo di elementi di stima in merito all'evoluzione prevista nei prossimi anni della platea dei beneficiari, sia per la componente a tempo indeterminato che per quella a tempo determinato²³.

Sul punto, più in generale, venendo ai profili di copertura, sembrerebbe perciò necessaria l'acquisizione di elementi idonei a fornire rassicurazioni sulla piena sostenibilità delle "anticipazioni" degli oneri in questione, con gli obiettivi dei piani di "risanamento" delle fondazioni; ciò detto, tenuto conto anche del considerevole ammontare degli effetti finanziari potenzialmente attivabili attraverso tale facoltà e, soprattutto, del peso della voce costi del personale sul totale dei contributi di esercizio ottenuti, annualmente, da parte del MIBAC, dalle fondazioni lirico-sinfoniche e della stessa quota di risorse ordinariamente devoluta al riconoscimento di trattamenti economici accessori del personale²⁴.

Per quanto concerne poi la procedura ed i meccanismi stabiliti ai fini del riassorbimento delle eccedenze di personale delle fondazioni di cui al comma 1, lettera *b*), posto che ivi è prevista l'integrale sostituzione dell'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 91/2013 nel cui testo si prevede anche l'applicazione della disciplina dei pensionamenti prevista dall'articolo 2, co. 11, lett. *a*), del decreto-legge n. 95/2012 – norma questa, per cui la RT aveva provveduto *illo tempore* alla definizione degli effetti finanziari, sia pure solo di linea massima²⁵, e pur considerando le assicurazioni di neutralità fornite dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura²⁶ – andrebbero forniti elementi informativi circa la stima del personale destinato ad essere posto in esubero presso le

²² MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., Nota prot. 52375/2014, pagina 4. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni del 24 giugno 2014, Allegato 1, pagina 68.

²³ Il personale delle n. 14 fondazioni lirico sinfoniche è ad oggi di circa 6.000 unità, di cui n.5.500 unità a tempo indeterminato e n. 500 unità a tempo determinato. Cfr. link WikiSpesa, Fondazioni lirico-sinfoniche, Istituto Bruno Leoni, sul sito *internet*.

²⁴ Sul punto, ancorché ormai fondata su dati "storici" aggiornati al 2010, appare di particolare valore comunque la riflessione contenuta nel referto al Parlamento elaborato dalla Corte dei Conti, circa la criticità delle spese di personale per l'equilibrio finanziario delle fondazioni e, in particolare, circa il pressoché equivalente peso dei relativi oneri rispetto al contributo in conto esercizio ricevuto dal bilancio dello Stato. Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezione di Controllo sugli Enti, *Controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi 2007-2010*, Delibera n. 85./2012, pagina 298 e seguenti.

²⁵ SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI legislatura, Servizio Bilancio, Nota di lettura n. 135, pagina 42 e seguenti.

²⁶ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, doc. cit., pagina 3. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari del 24 giugno 2014, doc. cit. pagina 68.

Fondazioni lirico-sinfoniche, considerando anche che la rideterminazione degli organici e perciò della platea di unità potenzialmente interessate dalle misure in parola, dovrebbe essere stata già definita secondo i termini e criteri espressamente stabiliti dall'articolo 11, comma 1 lettera *c*) del decreto n. 91 del 2013.

In termini analoghi, quanto anche alle previste assunzioni del personale in esubero da parte di Ales S.p.A., pur considerando che queste dovranno avvenire solo subordinatamente al rispetto dei vincoli finanziari e dei fabbisogni organici presso la medesima società, andrebbero comunque richiesti elementi informativi in ordine alle effettive disponibilità di organico del predetto organismo rispetto alla dotazione di organico effettiva. Ciò, considerando, peraltro, che tale soggetto, in quanto società *in house* del MIBAC, dovrebbe essere comunque considerata PA e comunque contemplata nell'elenco delle unità istituzionali considerate tali a fini di contabilità nazionale²⁷. Per quanto concerne le modifiche e integrazioni predisposte nel corso dell'esame in prima lettura, ritenuto il tenore ordinamentale delle stesse, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, pur considerando l'apparente rilievo ordinamentale anche delle norme richiamate al comma 1 lettere *a*) e *b*), andrebbero richiesti elementi di integrazione indispensabili per valutazioni in merito agli effetti finanziari potenzialmente associabili alle misure che sono ivi previste.

Ciò detto, considerando anche che, almeno ad un primo esame, l'applicazione degli istituti e dei meccanismi normativi già previsti a legislazione vigente ed ivi richiamati sembrerebbero determinare, sia pure in via mediata, comunque effetti di spesa per l'erario, tuttavia, in qualche misura, destinati ad essere compensati dai "benefici" finanziari che ne deriveranno dal concorso delle riduzioni di organico al ripristino della sostenibilità dei bilanci delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Inoltre, quanto al comma 1, lettera *g*), va rilevato che in connessione alla ivi prevista istituzione di Fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative "speciali", la norma prevede che a decorrere dal 2015 tali organismi riceveranno uno specifico contributo dal bilancio dello Stato a valere del FUS, individuato in una percentuale che verrà stabilita con valenza triennale, andrebbe fornito un quadro di sintesi del numero delle fondazioni coinvolte e soprattutto, degli importi che si ritiene verranno loro destinati in applicazione della percentuale.

In proposito, posto a fronte del vincolo ivi previsto alla destinazione delle risorse iscritte nel FUS, si segnala che la dotazione finanziaria di detto strumento è annualmente oggetto di determinazione nell'ambito della legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*) (tabella C). Andrebbe pertanto valutato

²⁷ Da una rapida ricognizione dei dati della relazione sulla gestione del suddetto organo aggiornato al 2012 emerge che in esso risultano 574 unità a tempo indeterminato, oltre 200 unità in più rispetto al solo 2011. Cfr. ALES Spa, Relazione sulla Gestione del 2012, pagina 15.

l'impatto della misura sulle esigenze di adeguamento del suddetto fondo, posto che la sua determinazione, pur indicata in bilancio a titolo di fattori di spesa "rimodulabili" per il bilancio dello Stato, dovrebbe essere comunque determinata tenendo conto dei fabbisogni di spesa delle fondazioni in relazione alle componenti obbligatorie della medesima, tenuto conto dello stato di precario equilibrio finanziario del settore, documentato anche dalla Corte dei conti²⁸.

In merito all'inserimento del comma 1-*bis* nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, premesso che la possibilità ivi prevista del ricorso all'istituto della "transazione fiscale" previsto dalla legge fallimentare – istituto di norma previsto nell'ambito delle procedure di concordato in favore di soggetti coinvolti – limitatamente alle sole Fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato il piano di risanamento, dovrà avvenire espressamente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbe comunque confermato che l'attivazione di tale istituto, non sia suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per l'erario, atteso che al medesimo è associato il beneficio della dilazione dei debiti fiscali e contributivi gravanti sul soggetto ammesso al beneficio, sia pure nei rigorosi termini procedurali previsti dalla normativa²⁹.

Quanto al comma 6, laddove la dotazione del Fondo di rotazione per le fondazioni lirico-sinfoniche è incrementata della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2014, posto che il Dipartimento della R.G.S. ha chiarito le ragioni per cui la dotazione vigente è ancora disponibile³⁰, da riconnettersi alle richieste di

²⁸ In particolare, si rinvia alle dotazioni dei capitoli nn. 6621 e 6622 e ai contributi di cui ai capitoli nn. 6633, 6636, 6637, e 6650 dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, le cui dotazioni sono tutte indicate nel bilancio come "rimodulabili". Per quanto concerne il grado di modulabilità o meno della spesa delle fondazioni liriche basti considerare che il dato relativo al 2010, riportato dalla Corte dei conti, di un ammontare di sole spese di personale che assomma a quasi il doppio dei proventi commerciali. Cfr. CORTE DEI CONTI. *Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi dal 2007 al 2010*, delibera n. 85/2012, pagina 135.

²⁹ L'articolo 182-*ter* della legge fallimentare stabilisce che il debitore coinvolto nella procedura di concordato può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172.

³⁰ Tale fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7351) e la dotazione prevista a legislazione vigente, prima del predetto aumento, ammontava a

anticipazioni pervenute, andrebbe comunque fornito un quadro di sintesi dei fabbisogni finanziari per cui si rende necessario lo stanziamento aggiuntivo in questione.

Sul punto, per i profili di stretta copertura finanziaria, dal momento che il relativo onere è posto a carico del fondo per il pagamento dei debiti liquidi ed esigibili degli enti locali, andrebbe confermata l'effettiva esistenza delle relative disponibilità, libere da impegni già assunti in relazione alle occorrenze già previste dalla legislazione vigente per tali risorse.

Infine, quanto ai profili d'impatto indicati sui saldi di finanza pubblica, con riferimento all'assenza di effetti evidenziati sul saldo di indebitamento netto, in relazione all'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione, non ci sono osservazioni, pur a fronte di spese che potranno essere di parte capitale, posto che nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento il Dipartimento della RGS ha precisato³¹ che, dal momento che le fondazioni adottano già la contabilità economico patrimoniale, la fonte utilizzata per il calcolo dell'indebitamento netto, ossia il bilancio di esercizio degli enti, consente la stima degli investimenti in base alla competenza economica, come prescritto dal sistema dei conti nazionali, e non alla cassa.

Sulla clausola di neutralità prevista al comma 7, va nuovamente sottolineato che l'apposizione di clausole di invarianza che non siano accompagnate da una RT che evidenzi gli elementi ed i dati idonei a certificarne l'effettiva sostenibilità non assicura che le nuove norme cui esse si riferiscono risultino prive di effetti finanziari per la finanza pubblica, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità.

Articolo 6

(Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta)

Commi 1-2 e 3

(Credito d'imposta per attività cinematografiche ed audiovisive)

Il comma 1 eleva da 5 a 10 mln di euro il limite massimo per ciascuna impresa e ciascun periodo di imposta del credito d'imposta riconosciuto alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera.

75 milioni di euro per l'anno 2014. Da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, tali risorse risultano ancora disponibili. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., doc. cit. pagina 3.

³¹ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., doc. cit., pagina 3.

Il comma 1-*bis* autorizza l'utilizzo entro il 31 dicembre 2015 delle somme stanziare ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013 e non impegnate per il 2014 (si tratta delle somme, pari a 4,5 mln di euro per ciascuno degli anni 2014-2015-2016, per la copertura di un credito d'imposta per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali di giovani artisti o compositori emergenti).

Il comma 2, come modificato dalla Camera dei deputati, eleva da 110 a 115 mln di euro annui a decorrere dal 2015 il limite massimo di spesa per il beneficio di cui ai commi 325 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (cosiddetto *tax credit* alle imprese non appartenenti al settore cinematografico per investimenti nella produzione cinematografica). Inoltre prevede che le disposizioni applicative di tali benefici, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del suddetto limite di spesa sono demandate ad apposito decreto ministeriale da adottare entro il 30 giugno 2014.

Il comma 3 prevede che all'onere di cui al comma 2, nel limite massimo di 5 mln di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

La RT afferma che le norme sono finalizzate ad incrementare da 110 a 115 milioni di euro le risorse complessive annuali destinate a tutte le misure di credito d'imposta, fissate dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013. La RT chiarisce che l'aumento dello stanziamento complessivo nella misura di 5 milioni di euro deriva dalla necessità di garantire ulteriori risorse al sistema globale del *tax credit* cinematografico, al fine di non intaccare – a fronte delle modifiche apportate dalla presente norma, che in prospettiva produrranno un maggior flusso delle risorse disponibili per il *tax credit* per le produzioni estere – la quota destinata alle altre tipologie di *tax credit* (produttori e distributori nazionali, investitori esterni, digitalizzazione degli schermi).

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, essendo l'onere già configurato come limite massimo di spesa e pertanto modulato in modo da contenere le erogazioni nei limiti degli stanziamenti, elevati dall'articolo in misura pari a 5 mln di euro annui a decorrere dal 2015.

In merito al comma 1-*bis*, si ricorda che il Governo ha chiarito che le risorse in questione, avendo natura capitale, possono essere mantenute in bilancio per essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015, come appunto previsto dal comma aggiunto dalla Camera dei deputati.

Commi 2-*bis*-2-*sexies* **(Credito d'imposta per ristrutturazioni di sale cinematografiche)**

Il comma 2-*bis* riconosce, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per le imprese di esercizio cinematografico che abbiano i requisiti della piccola e media impresa³²; l'intervento è riservato alle sale che esistono almeno dal 1° gennaio 1980. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo stabilito dal successivo comma 2-*sexies* ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il comma 2-*ter* precisa che detto credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzabile in compensazione³³. Viene

³² Ai sensi della normativa dell'Unione europea.

³³ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

inoltre stabilito che tale credito è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi; tali cessionari possono utilizzare il credito solo in compensazione.

Il comma 2-*quater* prevede che i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al comma 2-*bis* – anche con riferimento al contenimento della spesa complessiva entro i limiti prefissati – siano definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo³⁴.

Il comma 2-*quinqies* chiarisce che le agevolazioni fiscali previste dal comma 2-*bis* sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28³⁵ e con le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 327, lettera c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244³⁶.

Il comma 2-*sexies*, infine, dispone che ai maggiori oneri recati dalle agevolazioni sopra descritte, nel limite massimo complessivo di 3 mln di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche, da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alimentato con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

La RT non è stata prodotta: si ricorda che le disposizioni in esame sono state introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine ai profili di quantificazione dell'onere associato all'agevolazione in commento, in quanto la disposizione è configurata come tetti di spesa, i cui limiti sono individuati dal comma 2-*sexies*, nella misura di 3 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Stante il rinvio al D.M. attuativo che, tra l'altro, dovrà definire criteri e procedure per l'accesso al beneficio e le norme volte ad assicurare il contenimento della spesa entro i limiti delle risorse dedicate, non è possibile riscontrare *ex ante* l'idoneità dell'impianto normativo complessivo con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati. In assenza della RT, infatti, non si dispone di alcuna informazione sul numero dei potenziali beneficiari, avuto riguardo anche ad una ragionevole previsione circa la realizzazione degli interventi contemplati dall'agevolazione fiscale in esame; anche al fine di consentire al Parlamento una valutazione sull'efficacia dell'agevolazione in relazione agli obiettivi perseguiti dalla stessa. Tali dati dovrebbero peraltro tener conto della presenza di un elemento di contenimento del numero dei potenziali fruitori in conseguenza del carattere alternativo dell'agevolazione in esame che, si ricorda, non è cumulabile con quella riguardante i contributi in conto interessi e in conto capitale per il ripristino e la ristrutturazione di sale cinematografiche (art. 15 del D.Lgs. 28/2004) e con il riconoscimento di crediti d'imposta per l'acquisizione di specifici impianti ed

³⁴ Da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

³⁵ Si tratta di contributi in conto interessi e in conto capitale per il ripristino e la ristrutturazione di sale cinematografiche.

³⁶ Si tratta di crediti d'imposta per l'acquisizione di specifici impianti ed apparecchiature per la proiezione digitale. L'agevolazione è stata resa permanente dall'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91.

apparecchiature per la proiezione digitale (art. 1, c. 327, della legge 244/2007, lettera c), n. 1)).

Considerato poi che il credito di imposta è riconosciuto per due anni (2015 e 2016) ed è utilizzabile in tre rate annuali di pari importo, non appare chiaro come tale modalità di fruizione sia compatibile con l'indicazione di una copertura per un importo uguale per tutti i quattro anni che vanno dal 2015 al 2018; appaiono quindi opportune informazioni a supporto della indicazione dell'onere in misura invariata per ciascuno degli anni considerati ai fini della copertura, dal momento che gli elementi sopra richiamati sembrerebbero piuttosto dare luogo ad effetti finanziari di entità più contenuta con riferimento agli esercizi 2017 e 2018.

Si segnala infine che alla copertura dell'onere derivante dalle disposizioni in esame si provvede nei limiti delle disponibilità di un Fondo – da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali per il restauro delle sale cinematografiche – che viene a sua volta alimentato, nella misura massima di 3 mln per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 91/2013. Poiché tale comma prevede un limite massimo complessivo di spesa di 110 mln a decorrere dal 2014, non è del tutto chiaro se l'onere associato alle disposizioni in oggetto citati sia da ricomprendere nel predetto limite. Si chiede quindi un chiarimento sul punto.

Articolo 7

(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)

Il comma 1 dispone l'adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali" ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano è finalizzato all'individuazione di beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano la norma autorizza, per il triennio 2014-2016, una spesa pari a 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016, stabilendo che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Al Piano è destinata, inoltre, dal 1° gennaio 2017, il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002. Si prevede una relazione annuale alle Camere degli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.

Il comma 2 novellando l'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002, prevede che la quota delle "risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture", iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è individuata, a decorrere dal 2014, in misura pari al 3 per cento. Inoltre, si destina, per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui della quota riservata ad investimenti in favore dei beni culturali al finanziamento di progetti culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali.

Il comma 3 rifinanzia per 1 milione di euro per il 2015 il Fondo “Mille giovani per la cultura” di cui all’art. 2, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 76 del 2013, al cui onere si provvede ai sensi del successivo articolo 17.

Il comma 3-*bis* sposta dal 30 giugno 2014 al 31 marzo 2015 il requisito della data entro la quale sia assumibile l'impegno finanziario relativo agli interventi previsti dai progetti finanziabili che i comuni potranno presentare per la valorizzazione e l'accoglienza turistica, di cui al comma 24, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 145 del 2013.

Il comma 3-*ter* posticipa al 31 dicembre 2014 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale recante i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 24, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 145 del 2013 e le modalità di attuazione dei relativi interventi, anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI.

Il comma 3-*quater* prevede che con apposito D.P.C.M. sia adottato il “Programma Italia 2019” volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura predisposti dalle città candidate a “Capitale europea della cultura 2019”. Il “Programma Italia 2019” individua, per ciascuna delle azioni proposte, l’adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi comunitari per il periodo 2014-2020. Viene inoltre prevista una procedura di selezione a seguito della quale il Consiglio dei Ministri conferirà, annualmente, il titolo di “Capitale italiana della cultura” ad una città italiana. I progetti presentati dalla città designata avranno natura strategica di rilievo nazionale e saranno finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 per un importo massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020.

Gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata “Capitale italiana della cultura”, finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali.

La RT originaria oltre a descrivere la norma afferma che la disposizione di cui al comma 2 non comporta effetti finanziari negativi, operando nell’ambito di risorse già previste a legislazione vigente.

Evidenzia che la lettera *b*) del comma 2 prevede la destinazione di una quota delle risorse di cui all’art. 60, comma 4, della legge n. 289/2002, pari a 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al finanziamento di progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane.

Infine, la RT ribadisce che all'onere derivante dal rifinanziamento del Fondo « Mille giovani per la cultura », per un milione di euro per l'anno 2015, si provvede ai sensi dell’articolo 17.

La nota di risposte del Governo, presentata alla Camera dei deputati, evidenzia che la destinazione, nella misura fissa del 3 per cento, delle risorse aggiuntive per infrastrutture ad interventi per i beni culturali non determina effetti negativi sui saldi di cassa dal momento che l'assegnazione della predetta quota sarà disposta dal Cipe nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, come espressamente previsto dalla norma.

Al riguardo, si segnala che il rappresentate del Governo nella seduta del 3 luglio 2014, presso la Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati ha sottolineato:

- che lo slittamento al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 7, comma 3-*ter*, del termine per l'emanazione del decreto del Ministro

dei beni delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 13, comma 25, del decreto-legge n. 145 del 2013, per il finanziamento di opere di manutenzione straordinaria, non inciderà sulla dinamica di spesa prevista a legislazione vigente, tenuto conto del fatto che rimane fermo il termine del 31 dicembre 2015, quale data ultima per l'adozione dei relativi provvedimenti di spesa;

- che al comma 3-*quater* non sono stati previsti finanziamenti a carico del Fondo sviluppo e coesione nell'anno 2019 in quanto in quell'anno una città italiana sarà designata capitale europea della cultura e i necessari finanziamenti saranno pertanto assicurati dall'Unione europea.

Alla luce delle precisazioni fornite rimane da chiarire se al comma 3-*bis* lo spostamento dal 30 giugno 2014 al 31 marzo 2015 della data entro la quale sia assumibile l'impegno finanziario relativo agli interventi previsti dai progetti finanziabili che i comuni potranno presentare per la valorizzazione e l'accoglienza turistica, possa determinare, per effetto di una diversa registrazione temporale nei bilanci degli enti interessati, una dinamica di spesa differente rispetto a quella prevista a legislazione vigente.

Articolo 8

(Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica.

Il comma 1 prevede che al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione, nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere dall'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici. I rapporti di cui al presente comma sono comunque valutabili ai fini di eventuali successive procedure selettive nella pubblica amministrazione.

Il comma 2 prevede che i rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.

Il comma 3 prevede che la finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore a ventinove anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche

su richiesta degli enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico e culturale.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17. Le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2426 prevede che la norma risponde alla urgente esigenza di migliorare il servizio pubblico di valorizzazione dei beni culturali, anche con riferimento a quelli al momento non fruibili dai visitatori: a tal fine gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali istituiscono elenchi nominativi di giovani laureati nelle discipline afferenti ai beni e alle attività culturali, da impiegare, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, attraverso forme di lavoro flessibile, per le loro esigenze temporanee, connesse in particolare al rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico.

Le modalità attuative della norma saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti finanziari in conto maggiori spese e maggiori entrate correnti (effetti indotti):

(milioni di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno			Ind. netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
>Sp. Correnti		1,5	0		1,50	0		1,50	0
>Entrate trib./contr.		0	0		0,77	0		0,77	0

Al riguardo, considerando che l'onere è configurato come limite massimo di spesa dal comma 4, per il solo 2015, va in ogni caso segnalato che il predetto limite di spesa è predisposto in relazione alla deroga prevista al vincolo di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, che imporrebbe alle amministrazioni centrali, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle amministrazioni territoriali, la stipula di contratti a tempo determinato *et similia* nel limite di una spesa annuale pari al 50 per cento di quella sostenuta a tal fine nel 2009, a decorrere dal 2011.

Sul punto, va innanzitutto sottolineato che la RT annessa al provvedimento richiamato associava alla misura di contenimento di cui al

comma 28 dell'articolo 9, effetti in conto minori spese correnti, a decorrere dal 2011, i cui effetti di risparmio devono pertanto essere considerati già contemplati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente³⁷.

Ne segue, considerato anche che la RT in esame provvede all'indicazione di un onere di spesa, ma per il solo 2015 – la cui copertura è associata al successivo articolo 17 – che andrebbe fornito un quadro illustrativo dettagliato, che sia idoneo *in primis* a comprovare la congruità dell'importo ivi individuato, per il solo 2015, a rettifica di "risparmi" che dovrebbero a rigore essere già conteggiati, nel medesimo anno, nei saldi tendenziali di spesa, nella versione elaborata secondo il rigoroso criterio della legislazione vigente.

Infine, posto che la disposizione coinvolge, per le medesime finalità di spesa, anche gli enti territoriali decentrati, posto che gli stessi sono assoggettati alla specifica disciplina del Patto di Stabilità interno, andrebbe altresì confermato che l'autorizzazione alla effettuazione delle maggiori spese in questione, essendo dotata di "autonoma" copertura finanziaria, non determinerà alterazione degli effetti di risparmio che sono associati in relazione all'attuazione del medesimo per il 2015.

In merito ai profili di computo degli effetti indotti, andrebbero richiesti i dati e parametri adottati per la loro individuazione, come espressamente stabilito dalla legge di contabilità.

TITOLO II

MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO

Articolo 9

(Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi)

Con le disposizioni in titolo, con l'obiettivo di sostenere la competitività del sistema turismo e di favorirne la digitalizzazione, per i periodi di imposta 2014³⁸, 2015 e 2016 è riconosciuto un credito d'imposta in favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari nonché, a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento e per una quota non superiore al 10 % delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore³⁹, che risultino appartenenti al *cluster* 10 – Agenzie intermedie specializzate nel turismo *incoming*, o al *cluster* 11 – Agenzie specializzate in turismo *incoming*⁴⁰.

³⁷ XVI Legislatura, Servizio Bilancio, Nota di Lettura n. 95, pagina 95 e seguenti.

³⁸ La Camera dei deputati ha esteso l'operatività dell'agevolazione anche al corrente anno.

³⁹ Approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, in a. G. U. SO n. 303 del 31 dicembre 2012

⁴⁰ Di cui all'allegato 15 annesso al decreto del 28 dicembre 2012.

Il credito di imposta spetta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo indicate dal comma 2 fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5. In conseguenza di una modifica operata dall'altro ramo del Parlamento, si precisa che la prima quota del credito di imposta relativo alle spese effettuate nel 2014 potrà essere utilizzata non prima del 1 gennaio 2015. Si dispone poi la ripartizione del beneficio in tre quote annuali di pari importo.

Con il comma 2 si individuano le spese ammesse a fruire del credito (relative ad impianti *wi-fi*, siti web ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti che assicurino determinati standard, spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici su piattaforme informatiche, servizi di consulenza per la comunicazione ed il marketing digitale, strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative, servizi relativi alla formazione).

Il comma *2-bis* esclude dall'agevolazione i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Il comma 3 prevede che gli esercizi possano accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Precisa inoltre che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi deducibili) e 109, comma 5 (spese ed altri componenti negativi deducibili), del TUIR⁴¹ ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. LGS 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo⁴² la definizione delle tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite posto dal comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per la singola voce di spesa sostenuta nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta⁴³

Con il comma 5 si fissano nel limite massimo complessivo di 15 mln di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 gli oneri associati all'agevolazione in commento ai quali si provvede con le coperture finanziarie disposte dall'articolo 17.

La RT annessa al provvedimento evidenzia che la disposizione in esame comporta oneri pari ai limiti massimi di spesa indicati nel comma 5 del medesimo articolo e che alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento sui saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziarie, fabbisogno ed indebitamento netto) evidenzia un onere in termini di maggior spesa di 15 mln di euro su tutti e tre i saldi e per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Al riguardo, in ordine ai profili di quantificazione dell'onere, non si hanno osservazioni considerato che l'agevolazione in commento opera nell'ambito di tetti di spesa. Si osserva, peraltro, che l'ampio rinvio al D.M. attuativo – che, si

⁴¹ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

⁴² Da adottare, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.

⁴³ Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6 del D.L. 40/2010

ricorda, dovrà individuare le procedure per l'ammissione delle spese al beneficio in modo da garantire il rispetto del tetto di spesa ed indicare le soglie massime di spesa eleggibile per la singola voce di spesa sostenuta – non consente di verificare ex ante l'idoneità dell'impianto normativo ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa posto dal comma 5 dell'articolo in esame. Si prende atto che, con nota RGS⁴⁴ prodotta nel corso dell'esame parlamentare presso la Camera dei deputati, il Governo in relazione all'articolo in esame ha confermato che le procedure da definire con apposito decreto ministeriale per l'ammissione ai benefici saranno idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti.

Si rileva poi che all'inclusione, al comma 1, del periodo di imposta 2014 tra quelli per i quali è riconosciuta l'agevolazione in esame non è seguita anche l'apposizione di risorse riferite al medesimo anno nel comma 5, essendosi precisato che la prima quota del credito di imposta associato a spese sostenute nel 2014, non potrà essere utilizzato prima del 1 gennaio 2015. Ne deriva che sugli anni 2015, 2016 e 2017 farebbero carico non soltanto gli oneri finanziari derivabili dai nuovi crediti di imposta riconoscibili per detti esercizi ma anche quelli, ripartiti ope legis in tre quote annuali, associabili ai crediti di imposta di competenza dell'esercizio 2014. Di contro gli anni 2017, 2018 e 2019 dovrebbero risentire esclusivamente degli effetti finanziari relativi al pagamento dei ratei residui dei crediti di imposta maturati nel triennio considerato dal comma 1 (2014, 2015, 2016); la qual cosa dovrebbe determinare un andamento dell'onere per ciascun anno più elevato nei primi e decrescente negli ultimi anni e non invariato come invece previsto nel comma 5. Sul punto appaiono necessari chiarimenti.

Articolo 10

(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico)

Con la finalità di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta 2014 e per i due successivi, si riconosce in favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1 gennaio 2012 un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro, nei predetti periodi di imposta per gli interventi ammessi al beneficio (indicati al comma 2). Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento delle risorse stanziato al comma 7.

Possono rientrare tra le spese agevolate quelle relative ad interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) del DPR 380/2011 o ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche⁴⁵, nonché ad ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto

⁴⁴ Prot. n. 52375/2014, pubblicata in allegato al resoconto della seduta di martedì 24 giugno 2014 della Commissione V della Camera dei deputati, in Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, n. 259, p. 65 e ss..

⁴⁵ In conformità alla legge 13/1989 e al D.M. n. 236/1989, anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale" di cui alla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge n. 18/2009.

dell'agevolazione (per tali ulteriori spese agevolabili il comma 7 destina, per ciascun anno, una quota pari al 10% del limite massimo complessivo degli oneri associati all'agevolazione).

Con il comma 3 si prevede che il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Precisa inoltre che il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi deducibili) e 109, comma 5 (spese ed altri componenti negativi deducibili) del TUIR⁴⁶ ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. LGS n. 241/1997. La prima quota del credito di imposta relativo alle spese effettuate nel 2014 non è utilizzabile prima del 1 gennaio 2015.

Il comma 4 demanda ad apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo⁴⁷ l'individuazione delle norme applicativa con riferimento specifico alle tipologie di strutture recettive ammesse al credito di imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio tra quelli indicati nel provvedimento, le procedure per l'ammissione al beneficio che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel rispetto dei tetti di spesa previsti, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, le procedure per il recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti di imposta⁴⁸.

Il comma 5, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, con l'obiettivo di soddisfare le medesime finalità di cui sopra nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della «progettazione universale», demanda al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'aggiornamento⁴⁹ degli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel*, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

Con il comma 6, con l'obiettivo di favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti di impresa, con la lettera *a*) interviene sull'articolo 3 del D.L. 7/2011 recante disciplina delle Reti d'impresa, delle "Zone a burocrazia zero", dei Distretti turistici ed in materia di nautica da diporto. In particolare le novelle riguardano: A) – la possibilità di istituire Distretti turistici anche al di fuori dei territori costieri individuando nel Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo l'Autorità competente alla loro istituzione⁵⁰; – il differimento al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale poter realizzare la prevista delimitazione dei Distretti, precisandosi nel contempo che la stessa è effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,⁵¹ – il venir meno della partecipazione dell'Agenzia del demanio alla conferenza dei servizi preposta al fine; – la possibilità, nel nuovo comma *5-bis*, di realizzare nell'ambito dei distretti progetti pilota concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità; – il riferimento, per i distretti – "zone a burocrazia zero" – delle norme di cui all'articolo *37-bis* del D.L. 179/2012⁵², precisandosi che restano esclusi dalla misure di semplificazione le

⁴⁶ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

⁴⁷ Da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 281/1997

⁴⁸ Sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 6 del D.L. 40/2010.

⁴⁹ Con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

⁵⁰ Il comma 4, interessato dall'intervento, affida al Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, la competenza all'istituzione del Distretto turistico.

⁵¹ La norma vigente indicata quale termine per la delimitazione dei distretti il 31 dicembre 2012 ed indicava tra le Autorità competenti il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁵² L'articolo disciplina le c.d. «zone a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico. In tali zone i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza necessarie sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per le attività produttive. Nei rimanenti casi per le nuove iniziative produttive, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati,

autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

B) la deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 37-*bis* del D.L. 179/2012 riguardanti le c.d. zone a burocrazia zero, in base alla quale le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle «zone a burocrazia zero» trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.

C) la individuazione degli ulteriori obiettivi che il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del D.L. 5/2009, con riferimento al settore turistico, può perseguire e precisamente: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

Il comma 7 dispone che agli oneri derivanti dal riconoscimento del credito di imposta indicati nel limite massimo complessivo di 20 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 si provvede con le forme di copertura finanziaria disposte dall'articolo 17.

La RT associata all'articolo 10 del decreto precisa che il credito d'imposta in esame comporta oneri pari ai limiti massimi di spesa indicati nella stessa disposizione per le diverse annualità e che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione del credito di imposta, pari a venti milioni di euro per il 2015 e a cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, trovano copertura ai sensi dell'articolo 17.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in ordine alla quantificazione degli oneri considerato che il credito di imposta opera nell'ambito dei tetti di spesa fissati dal comma 7. L'ampio rinvio al D.M. attuativo non consente peraltro di verificare *ex ante* l'idoneità dello schema normativo in commento a garantire il rispetto del limite massimo complessivo di spesa. Si prende atto che, con nota RGS⁵³ prodotta nel corso dell'esame parlamentare presso la Camera dei deputati, il Governo in relazione all'articolo in esame ha confermato che le procedure da definire con apposito decreto ministeriale per l'ammissione ai benefici saranno idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti.

Al pari di quanto di quanto previsto per l'agevolazione di cui all'articolo 9, all'inclusione, al comma 1 del periodo di imposta 2014 tra quelli per i quali è riconosciuta l'agevolazione in esame non è seguita anche l'apposizione di risorse per il medesimo anno nel comma 7, essendosi invece precisato che la prima quota del credito di imposta associato a spese sostenute nel 2014, non potrà

anche con modalità asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro trenta giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Le norme di cui sopra non si applicano ai procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica. Si ricorda che l'attuazione delle predette disposizioni non avrebbero dovuto comportare nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

⁵³ Prot. n. 52375/2014, pubblicata in allegato al resoconto della seduta di martedì 24 giugno 2014 della Commissione V della Camera dei deputati, in Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, n. 259, p. 65 e ss.

essere utilizzato prima del 1 gennaio 2015. Ne deriva che sugli anni 2015, 2016 graverebbero non soltanto gli oneri finanziari associati ai nuovi crediti di imposta riconoscibili in detti esercizi ma anche gli quelli, ripartiti *ope legis* in tre quote annuali, associabili ai crediti di imposta dell'esercizio 2014. Di contro gli anni 2017, 2018 e 2019 dovrebbero risentire esclusivamente degli effetti finanziari residui relativi al pagamento dei ratei dei crediti di imposta maturati nel triennio considerato dal comma 1 (2014, 2015, 2016), con un trend dell'onere decrescente; in considerazione di quanto sopra evidenziato, non si comprendono le indicazioni poste nel comma 7 che, si ricorda, riferisce al 2015 un onere di 20 mln e, a ciascuno degli altri anni, uno stanziamento massimo di 50 mln. Sul punto appaiono necessari chiarimenti.

Quanto alle disposizioni di cui al comma 6, introdotte dalla Camera dei deputati, in assenza di RT associata, tenuto conto dell'ampliamento dell'ambito delle zone a burocrazia zero e dell'area dei distretti turistici – sarebbe opportuno che il Governo confermasse la sostenibilità e la neutralità finanziaria delle nuove disposizioni.

Articolo 11

(Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche)

Il comma 1 demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di redigere e adottare il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese.

Il comma 2, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Il comma 3, per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, prevede che le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonché ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito, con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica, a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute.

La RT, dopo averle illustrate, afferma che le anzidette disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si sottolinea la potenziale (anche se presumibilmente di lieve entità) perdita di gettito per le PP.AA., derivante dalla concessione in uso

gratuito di immobili non utilizzati a scopi istituzionali ma comunque utilizzabili, evidentemente rientranti fra quelli previsti dal comma 3 (la norma fa riferimento a immobili non utilizzati o non utilizzabili). Pur trattandosi di una mera eventualità, sarebbe auspicabile un chiarimento in ordine alla quota – se esistente – del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato che annualmente viene invece destinato ad usi produttivi di reddito (o di risparmi) e che potrebbe essere concesso in uso gratuito ai sensi del citato comma 3.

Il comma 3-*bis* estende alle società cooperative, per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 185 del 2000.

La RT, riferita al testo iniziale, non si sofferma sul comma. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il Governo ha assicurato che l'ampliamento della platea dei beneficiari dei mutui per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili e moto turistici avverrà nell'ambito delle risorse già destinate alla concessione dei suddetti benefici, ai sensi dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 185 del 2000, e configurate come limite massimo di spesa.

Al riguardo, si rappresenta che la concessione delle agevolazioni sui mutui in questione è effettivamente disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del citato decreto legislativo n. 185 ed incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.

Il comma 3-*ter*, al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico nazionale, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, attribuisce priorità ai progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse nonché della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica.

Il comma 4 differisce al 31 ottobre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con cui sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché definiti i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.

La RT non si sofferma sui suddetti commi, aggiunti dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della natura ordinamentale delle disposizioni.

Il comma 5 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce quanto asserito dal comma.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in rapporto al comma 3.

Articolo 11-bis (Start-up turismo)

Con le disposizioni in titolo, introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, si interviene sulla disciplina delle c.d. *start up* innovative di cui all'articolo 25 e seguenti del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179⁵⁴ al fine di ricomprendere nella tipologia anche le c.d. *start-up* turismo. In particolare, riferendosi all'articolo 25, comma 2, lett. *f*) del citato provvedimento, il comma 1 dell'articolo in esame considera tali le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale, attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di determinati servizi rivolti alle imprese turistiche⁵⁵.

Con il comma 2 si precisa che le imprese *start up* turismo possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2643-*bis* del codice civile.

Si prevede quindi, al comma 3, l'esenzione da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa per le *start up* turismo costituite con la forma di cui al comma 2 da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto del perfezionamento della società.

Il comma 4 riferisce alle disposizioni in commento oneri pari a 2 milioni di euro a partire dall'anno 2015 e provvede in ordine alla copertura degli stessi mediante riduzione del FISPE⁵⁶. Autorizza quindi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 5, infine, fissa la decorrenza delle disposizioni in commento a partire dal 1 gennaio 2015.

⁵⁴ Si ricorda che con le disposizioni richiamate e quelle di cui agli articoli da 26 a 32 del citato decreto-legge n. 179/2012 sono state disciplinate le c.d. *start up* innovative caratterizzate da taluni requisiti, tra i quali, l'oggetto sociale costituito, in via esclusiva o prevalente, dallo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, l'impiego significativo di personale altamente qualificato ovvero l'effettuazione di una data percentuale di spese per ricerche e sviluppo. Alle *start up* innovative la legge associa talune agevolazioni (crediti di imposta, detrazioni fiscali, esonero dal pagamento di imposta di bollo e altri diritti previsti in favore delle camere di commercio ecc.; cfr. artt. 26, comma 8 e 27-*bis*).

⁵⁵ La norma precisa quindi che i servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e *tour operator* di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o *tour operator*, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di *incoming* ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando ed attivando anche nuovi canali di distribuzione.

⁵⁶ Di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. 282/2004.

La RT non è stata prodotta.

Al riguardo, non è possibile riscontrare la quantificazione degli oneri – indicati dal comma 4 in misura pari a 2 mln di euro annui – in assenza di qualsiasi informazione a supporto. La quantificazione dovrebbe riguardare non solo gli oneri derivanti dalle esenzioni esplicitamente previste dal comma 3 ma anche il complesso delle agevolazioni fiscali e contributive che la vigente disciplina riconosce alle *start up* innovative e che risulteranno applicabili, in virtù delle disposizioni ora introdotte, anche a favore delle *start up* turismo. Le disposizioni in commento, richiamando espressamente l'articolo 25, comma 2 lett. *f*), ampliano infatti l'oggetto sociale potenziale delle *start up* innovative con riguardo alle nuove fattispecie del settore turismo, determinando conseguenti riflessi sull'applicazione di tutti quei benefici ed agevolazioni che il decreto-legge n. 179/2012 riferisce indistintamente al genere "*start up* innovativa".

Si ricorda che la RT allegata al provvedimento originario che ha definito la normativa in vigore, associava ai benefici introdotti oneri finanziari per l'erario indicati in modo puntuale, provvedendo nel contempo alle relative coperture finanziarie. Ad esempio, quanto alla prevista disapplicazione per le *start up*, delle norme in materia di società di comodo e di società in perdita sistemica⁵⁷ operata dall'art. 26, comma 4, detta RT stimava una perdita di gettito, a causa della disapplicazione dei citati regimi antielusivi, pari a circa 0,5 mln di euro annui⁵⁸. Analoghe considerazioni possono valere per l'esenzione, prevista dall'articolo 27 del citato D.L., dal pagamento di imposte ed oneri contributivi per il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari o altro diritto o incentivo, in costanza di ulteriori requisiti di legge, operata dalle *start-up* innovative in favore dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi. Gli oneri associati alla norma erano stati quantificati in minori entrate fiscali per 36,9 mln di euro ed in minori entrate contributive stimate a regime in 38 mln di euro annui: per la quantificazione la RT aveva opportunamente ipotizzato una data platea di *start up* innovative quali potenziali fruitori della misura (indicati in circa 1.000 unità) ed assunto altri parametri che potrebbero non risultare più attuali a seguito dell'ampliamento dell'ambito oggettivo di operatività delle *start-up* operato dalla disposizione in commento.

Nelle medesima direzione si richiama l'attenzione sugli incentivi all'investimento disposti con il provvedimento istitutivo. Per gli anni dal 2013 al 2016⁵⁹ è consentito detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative, direttamente ovvero per il tramite di

⁵⁷ Di cui all'art. 30 della legge 724/1994 ed all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* del D.L. 138/2011.

⁵⁸ Si veda la nota n. 141 – novembre 2012 del Servizio del Bilancio in relazione all'art. 26 del provvedimento.

⁵⁹ Nel testo del decreto la detrazione era riconosciuta per il triennio 2013-2015.

organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative. Per gli stessi periodi d'imposta, la disciplina vigente dispone che non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in *start-up* innovative (art. 29, comma 1 e 5 del D.L. 179/2012). Si ricorda che, sempre con riguardo agli oneri associati alle disposizioni nel testo originario del decreto, la RT stimava per la detrazione IRPEF una perdita di gettito di circa 20,5 mln di euro annui e minori entrate IRES per circa 17 mln di euro di competenza.

In conseguenza della prevista applicazione, ai sensi dell'articolo 27-*bis* del citato decreto-legge, della disciplina di cui all'art. 24 del D.L. 83/2012, ai predetti soggetti sono inoltre riconosciuti, con modalità semplificate, i contributi sotto forma di crediti di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati. In via ulteriore si ricorda che per l'articolo 26, comma 8 del citato D.L. 179/2012 la *start-up* innovativa dal momento della iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese è esonerata per un determinato periodo ed in costanza di talune condizioni dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale spettante alle camere di commercio.

Si rileva che le disposizioni in commento, nel determinare l'ampliamento dell'ambito oggettivo di operatività delle *start up* innovative in relazione alle nuove attività contemplate dalla norma, potrebbero ragionevolmente accrescere il numero di soggetti operanti con tale veste giuridica e conseguentemente determinare un ampliamento significativo della platea dei potenziali fruitori delle agevolazioni, sopra ricordate, contemplate dalla disciplina vigente ed applicabili anche alle nuove *start up* turismo. È di tutta evidenza che all'incremento potrebbe associarsi anche una variazione non trascurabile degli oneri finanziari riferibili alle agevolazioni sopra ricordate; i relativi importi andrebbero rivisti in aumento, in considerazione dell'estensione dell'insieme dei potenziali fruitori. In proposito, in assenza di informazioni sul punto, non è possibile riscontrare positivamente l'indicazione di 2 milioni di euro annui quali onere finanziario derivanti dalle disposizioni in commento; tale somma in rapporto all'entità complessiva delle risorse dedicate alle agevolazioni di cui fruirebbero le *start up* turismo, parrebbe non rivestire un carattere prudenziale. Sarebbe quindi necessaria una puntuale quantificazione dei maggiori oneri associati a ciascuna delle agevolazioni applicabili alle *start up* turismo, provvedendo, se del caso, alla relativa copertura. In ogni caso il rilievo finanziario degli oneri che possono collegarsi al buon esito dell'istituto delle *start up*, raccomanda la previsione di un attento monitoraggio nell'ambito di una apposita clausola di salvaguardia.

Appaiono necessari chiarimenti sul punto.

Con riferimento al comma 4, alla luce di quanto evidenziato, andrebbero richiesti elementi idonei a confermare la congruità della spesa rispetto alle minori entrate che sarebbero previste per l'attuazione della norma in esame a decorrere dall'anno 2015.

In merito ai profili di stretta copertura, ritenuto che a questo fine si provvede, a decorrere dall'anno 2015, attraverso la riduzione della dotazione del F.I.S.P.E. prevista a legislazione vigente, andrebbe solo confermato che la dotazione del suddetto fondo, al netto delle riduzioni eventualmente già disposte per l'operare di altre coperture di nuove spese intervenute dall'inizio dell'anno ad oggi, a valere della dotazione del medesimo – così come stabilita dal bilancio di previsione per ciascuna annualità del triennio 2014/2016 – risulti adeguata alle esigenze di finanziamento individuate dalla norma in esame⁶⁰.

TITOLO III

MISURE URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO

Articolo 12

(Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici)

Il comma 1 è volto, da un lato, a chiarire i termini di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e, dall'altro, a semplificare i procedimenti per il rilascio della stessa. Il comma 2 demanda a un regolamento di delegificazione l'ampliamento e la precisazione degli interventi di lieve entità sottoposti a procedimenti semplificati di autorizzazione paesaggistica.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 stabilisce che il termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. Tale modifica viene introdotta mediante una integrazione del testo del comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Il comma *1-bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, stabilisce che al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione di cui all'articolo 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine

⁶⁰ In corrispondenza alla autorizzazione legislativa di spesa richiamata dalla norma, il bilancio dello Stato 2014/2016 associa il capitolo n. 3075 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, intestato al FISPE, che recava ad inizio anno una previsione di 360,5 milioni di euro nel 2015 e di 175,5 milioni di euro nel 2016. Cfr. IPZS, Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 90 del 31 dicembre 2013, pagina 2015.

perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso per via telematica dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-*quater*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche su iniziativa dell'amministrazione precedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma è attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. Alle attività delle commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 1-*ter*, anch'esso aggiunto in prima lettura, prevede che per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il comma 2 stabilisce che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedurali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

I commi 3 e 4 intendono semplificare rispettivamente: la riproduzione dei beni culturali, introducendo ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto un canone; la consultazione degli archivi, riducendo il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e ampliando le ipotesi di libera consultabilità della stessa.

In particolare, il comma 3 inserisce tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni di beni culturali, quella in cui la richiesta sia avanzata da soggetti privati per finalità di valorizzazione. Al contempo, però, dispone che tale richiesta, come anche quella, già prevista, proveniente da soggetti pubblici per la medesima finalità, non deve avere scopo di lucro, neanche indiretto. Il comma 4 riduce (da 40) a 30 anni il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e prevede la libera consultabilità dei documenti versati prima di tale termine.

Il comma 5 prevede che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 2426 riferisce che la norma reca disposizioni, di natura procedimentale, finalizzate a semplificare l'*iter* amministrativo di concessione dell'autorizzazione paesaggistica e dell'eventuale

titolo edilizio necessario a realizzare l'intervento, novellando il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Inoltre sono previste disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per l'esercizio di alcune attività.

Trattandosi di mera semplificazione delle procedure, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non evidenzia valori d'impatto sui saldi.

Al riguardo pur considerando la neutralità delle norme previste dall'articolo in esame almeno nella sua versione contenuta nel ddl iniziale, come sarebbe confermato, peraltro, dalla clausola di neutralità indicata al comma 5 del medesimo e dalla certificazione espressa dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura⁶¹, appare non di meno necessario soffermarsi sulle modifiche ed integrazioni predisposte nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati.

In particolare, occorre soffermarsi sulle norme aggiuntive previste ai commi *1-bis* e *1-ter*.

In merito alla norma prevista dal comma *1-bis*, pur considerando che il dispositivo è corredato di una specifica clausola di neutralità e che il medesimo prevede espressamente che ai componenti delle commissioni ivi indicate non debba corrispondersi alcun tipo di compenso o rimborso spese, va segnalato che l'istituzione delle commissioni di "garanzia" per la tutela del patrimonio culturale presso il MIBAC quale organo di "riesame" avverso agli atti emanati dagli organi periferici della medesima amministrazione, pur comprendendo personale appartenente al solo dicastero, sembrerebbe comunque porre le condizioni per il sostenimento di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In tal senso, posto che la norma è accompagnata da una specifica clausola, andrebbe perciò prodotta una RT recante gli elementi illustrativi ed i dati necessari a confermarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro stabilito dalla legge di contabilità. Per contro, risolvendosi la suddetta clausola in una mera affermazione di principio priva di dimostrata sostenibilità.

Quanto al comma *1-ter*, posto che ivi si prevede un obbligo di pubblicazione integrale sul sito internet del dicastero degli atti emanati dagli organi centrali e periferici del MIBAC in materia di valorizzazione e tutela dei beni culturali e del paesaggio, pur non essendoci specifiche osservazioni, andrebbe confermato che ai relativi adempimenti l'amministrazione possa provvedere avvalendosi delle sole risorse umane e materiali già previste dalla legislazione vigente.

⁶¹ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., Nota prot. 52375/2014, pagina 5.

Articolo 13

(Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica)

Il comma 1 assoggetta a mera segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui agli articoli 19 e 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990:

a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive;

b) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dal comma 1.

Il comma 3 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT, descritta la norma, ne sottolinea la natura procedimentale, per cui esclude che dalla stessa discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13-bis

(Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping)

Il comma 1 prevede l'istituzione, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria *tax free shopping*, per la corretta applicazione dell'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.

Il comma 2 stabilisce che al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 3 prevede che entro cinque mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il comma 4 riferisce che ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura ed è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, va sottolineato che il dispositivo provvede alla istituzione di un gruppo di lavoro interministeriale per cui è stabilito espressamente che non possano essere corrisposti emolumenti o rimborsi spese ai componenti. Lo stesso è inoltre accompagnato da una specifica clausola di neutralità.

Sul punto, premesso che il comma 3 prevede che i lavori del suddetto organismo dovranno essere conclusi entro cinque mesi – ciò che farebbe ritenere di per sé assorbenti e gravose le attività di organizzazione e svolgimento delle relative riunioni e attività, anche di segreteria – andrebbero richiesti tutti gli elementi e dati che siano idonei che siano a comprovare l'effettiva sostenibilità dei relativi carichi di lavoro ed adempimenti ponendoli a carico delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

In tal senso, va nuovamente segnalato che l'articolo 17, comma 7, quarto periodo, prevede espressamente che ogni qualvolta nuove norme risultino associate a siffatte clausole debbano essere accompagnate da apposite RT contenenti gli elementi utili a dare dimostrazione della effettiva corrispondenza al principio di neutralità. Al contrario, risolvendosi in mere affermazioni di principio di fatto prive di fondatezza.

Articolo 14

(Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei)

L'articolo interviene sull'articolazione degli uffici dirigenziali generali centrali e periferici del MIBACT, in particolare, eliminando il vincolo relativo al numero di quelli periferici. Consente, altresì, la flessibilità nell'organizzazione degli uffici del medesimo Ministero in caso di eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza. Reca, infine, modifiche alla disciplina relativa alle soprintendenze dotate di autonomia – le cosiddette soprintendenze speciali –, con riferimento alle quali prevede, fra l'altro, al posto del consiglio di amministrazione, un amministratore unico.

In particolare, il comma 1, lett. a), dispone, anzitutto, che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del MIBACT, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a 24, dei quali non più di 2 presso il Gabinetto del Ministro. Finalità dichiarata è consentire il conseguimento delle “ulteriori” riduzioni di spesa previste dalla “normativa vigente”. La lett. b) dispone poi che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato di emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può riorganizzare gli uffici del Ministero operanti nelle aree interessate, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a 5 anni, ferma restando la dotazione organica complessiva. Ciò, per assicurare la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale.

Il comma 2 modifica innanzitutto la procedura per l'istituzione delle soprintendenze speciali, prevedendo, in particolare, che gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonché gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico possono essere “trasformati”, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria e organizzativa.

Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione

professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il comma 3 reca ulteriori disposizioni per il coordinamento della nuova disciplina con la previgente, disponendo che con il regolamento di riorganizzazione del MIBACT si procederà altresì a modificare il citato DPR 240/2003, per le parti necessarie all'attuazione del co. 2.

Il comma 4 afferma che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT di accompagnamento al ddl iniziale A.C. 2426 riferisce che la norma reca misure urgenti per il riordino e la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel rispetto dell'invarianza finanziaria e delle riduzioni operate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

Il comma 2, per ragioni di maggiore snellezza organizzativa e di revisione della spesa, in linea con quanto previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012, prevede che nelle soprintendenze speciali, in luogo del consiglio di amministrazione oggi previsto per i poli museali, operi un amministratore unico, da affiancare al soprintendente, con precisa indicazione del profilo professionale e delle specifiche competenze gestionali e amministrative. Per tutto quanto non previsto dal comma 2, si applica l'attuale disciplina sulle soprintendenze speciali, contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003. Per tale ragione, con il regolamento di organizzazione del Ministero si provvederà anche ad adeguare il medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003. In particolare, ferma restando la previsione del soprintendente e di un collegio dei revisori, il consiglio di amministrazione (oggi composto da tre membri) sarà sostituito con l'amministratore unico (con conseguente riduzione della spesa). La qualifica dell'amministratore sarà definita in sede di regolamento di organizzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei limiti della dotazione organica e delle risorse economico-finanziarie del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale dalle medesime non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, il dispositivo interviene su articolazioni centrali e ambiti di autonomia degli uffici dirigenziali periferici del MIBAC, su cui occorre soffermarsi ai fini della valutazione dei possibili effetti d'impatto per i profili finanziaria, sebbene l'intero dispositivo sia retto al comma 4 da una specifica clausola di neutralità.

In primo luogo, sul comma 1, va segnalato che ivi si provvede alla all'aggiornamento dell'articolazione degli uffici dirigenziali di livello generale del MIBAC come stabilita dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 300/1999,

rideterminandola in complessive n. 24 unità (comprensive della figura del segretario generale e di cui n. 2 presso il Gabinetto del Ministro); numero, quest'ultimo, che risulta comunque invariato rispetto alla dotazione organica di personale dirigenziale generale prevista a legislazione vigente⁶².

Per i profili di interesse, non ci sono osservazioni.

L'integrazione invece disposta alla lettera *b*) del comma 1, sempre all'articolo 54 citato del D.Lgs. n. 300/1999, stabilisce che il ministro, con proprio decreto, nelle aree colpite da eventi calamitosi, nel rispetto della dotazione dirigenziale complessiva e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, potrà ridefinire il contingente delle posizioni dirigenziali di livello generale del MIBAC, ma solo per un periodo temporaneo e comunque non superiore a cinque anni. In proposito, pur considerando che la norma prevede espressamente che ciò potrà avvenire solo a condizione che rimangano invariati la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'effettiva praticabilità di tale invarianza in considerazione del fatto che la stessa norma stabilisce che la rimodulazione degli uffici potrà durare fino ad un massimo di 5 anni.

Quanto al comma 2, posto che la previsione del conferimento della autonomia speciale alle soprintendenze potrà avvenire con decreto del ministro dei beni culturali, ma sempre nel limite delle dotazioni organiche definite a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, andrebbero chiariti i profili di onerosità connessi all'istituzione della figura dell'amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, e la circostanza che tale sostituzione si determini ad invarianza d'oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 3, dal momento che ivi si provvede ad apportare le modifiche alla organizzazione del dicastero in conseguenza delle norme previste dal comma 1, non ci sono osservazioni.

Articolo 15

(Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

L'articolo ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il MIBACT e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative al personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

In particolare, il comma 1 dispone che, nelle more della definizione della procedura di mobilità (di cui all'art. 30, co. 2-*bis*, del D.Lgs. 165/2001), le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il MIBACT possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite massimo di 3 anni previsto dall'art. 30, co. 2-*sexies*,

⁶² In sostanza, le 24 unità sono equivalenti a quelle che scaturiscono dalla dotazione di cui al D.P.R. n. 233/2007 (29 unità), aggiornata all'esito delle recenti modifiche intervenute per effetto del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (riduzione di n. 6 unità) e del D.P.C.M. 21 ottobre 2013 che ha istituito la Direzione generale del turismo.

del D.Lgs. 165/2001 e ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.

Il comma 2 dispone che, per le medesime finalità previste dal comma 1, nonché per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado e realizzare i connessi interventi, il MIBACT promuove la mobilità volontaria attraverso il passaggio diretto di personale non dirigenziale – in particolare, con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici – in servizio presso amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001) che sono in situazione di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali.

Il comma *2-bis*, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, stabilisce che al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale della I area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultante in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 11, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e 12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. In relazione alle unità di personale della I area risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è reso indisponibile, nelle dotazioni organiche del personale delle aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Il comma *2-ter*, prevede che per le medesime finalità di cui al comma *2-bis* nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma *5-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

Il comma 3 afferma che alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

La RT, annessa al ddl iniziale A.C. 2426 afferma che la norma reca disposizioni in materia di personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La norma comporta oneri per la finanza pubblica relativamente al personale del comparto della scuola cui viene prorogato il comando, poiché le istituzioni scolastiche sono chiamate a sostituire con supplenti il personale che presta servizio presso altre amministrazioni.

Il comma 1 mira a garantire la continuità di servizi e funzioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo mediante la proroga, fino al 31 agosto 2015, del comando di alcuni dipendenti del comparto della scuola destinati presso il medesimo Ministero, il cui comando scadrebbe il 31 agosto 2014. Si tratta di n. 97 posizioni, di cui n. 29 appartenenti alla II area e n. 68 alla III area; n. 82 di tali dipendenti operano presso le strutture centrali del Ministero e n. 15 presso le sedi periferiche; n. 92 sono docenti e n. 5 appartengono al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

La proroga in questione potrà naturalmente essere disposta, tenuto conto dei posti disponibili nell'organico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo assenso dell'interessato e previo parere favorevole dei dirigenti delle strutture interessate.

Il comma 2 è volto a favorire le procedure di mobilità interna alle amministrazioni dello Stato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare per sopperire a carenze di personale impiegato nel settore dei beni culturali e paesaggistici e per prevenire l'insorgere di situazioni emergenziali e garantire un'efficace azione di tutela e valorizzazione. La norma prevede la possibilità di passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo limiti numerici e finanziari prefissati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza.

La norma comporta oneri per la finanza pubblica relativamente al personale del comparto della scuola, poiché le istituzioni scolastiche sono chiamate a sostituire con supplenti il personale comandato presso altre amministrazioni. Per l'attuazione della norma è autorizzata una spesa pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015.

Alla copertura si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Le integrazioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* sono al momento sprovviste di RT.

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti finanziari in conto maggiori spese e maggiori entrate correnti (effetti indotti):

(milioni di euro)

	S.N.F.			Fabbisogno			Ind. netto		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
>Sp. Correnti	1,05	2,1		1,05	2,10		1,05	2,10	
>Entrate trib./contr.				0,54	1,34		0,54	1,34	

Al riguardo, circa le norme recate dal comma 1, alla luce dei dati concernenti la platea interessata riportati dalla RT, nonché in presenza dell'indicazione degli altri parametri a valore utilizzati per effettuare il computo della spesa prevista per la proroga dei comandi del personale scolastico presso le sedi del MIBACT sino al 31 agosto 2015 fornita dal Dipartimento della R.G.S.

nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati⁶³, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, premesso che il passaggio di personale soprannumerario al MIBACT dovrà avvenire comunque sulla base di un decreto ministeriale che definirà, tra l'altro, i limiti numerici e finanziari di tali passaggi, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di elementi in merito alla possibilità che gli inquadramenti possano determinare un miglioramento del trattamento economico in godimento e, in caso affermativo, chiarimenti in merito a quali siano le risorse con le quali farvi fronte, atteso che la norma si limita a prevedere che tali eventuali occorrenze siano poste a carico delle ordinarie facoltà assunzionali⁶⁴.

In merito poi al comma 2-*bis*, laddove si prevede che, nel caso in cui all'esito delle riduzioni organiche previste per il personale appartenente alla I area del MIBAC, dovessero risultare posizioni in soprannumero rispetto alla relativa dotazione rideterminata, si debba provvedere a rendere contestualmente "indisponibili", nelle dotazioni organiche del personale delle aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti "equivalente" dal punto di vista finanziario, occorre sottolineare che tale formula di compensazione opererebbe solo nella misura in cui l'indisponibilità operi a valere di posizioni organiche vacanti effettivamente occupabili e nei limi delle facoltà assunzionali dettati dalla disciplina limitativa del *turn over* prevista dalla legislazione vigente.

Sul comma 2-*ter*, ritenuto il tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Per i profili d'impatto, posto che andrebbero solo richiesti i parametri adottati nella determinazione degli effetti indotti, non ci sono osservazioni.

Articolo 16 **(Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.)**

L'articolo provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. Gli elementi maggiormente significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. Conseguentemente vengono modificate

⁶³ Si indica in euro 33.000 circa e 24.000 circa la retribuzione media annua lordo stato corrispondente alla posizione stipendiale 0-8 anni rispettivamente del docente e del personale ATA. Sulla base di tali parametri retributivi il costo corrispondente all'assunzione di 92 docenti supplenti risulta pari a 3.030.000 circa, mentre l'analogo costo delle 5 unità di personale ATA risulta pari a circa 120.000 euro» per un costo complessivo di euro 3.150.000, da imputare per 1.050.000 nell'anno 2014 e 2.100.000 nell'anno 2015 attesa la distribuzione dell'onere totale in base alla cadenza dell'anno scolastico. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., doc. citi, pagina 5-6. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni del 24 giugno 2014, doc. citi, pagina 69-70.

⁶⁴ In proposito, non sembrano esser state sufficientemente esaurienti le risposte fornite dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., doc. cit., pagina 5.

le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti. La fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario.

La trasformazione dell'ente è effettuata al fine di assicurare risparmi di spesa pubblica e di migliorare la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica anche in occasione della Presidenza italiana nel semestre europeo e di EXPO 2015 (comma 1).

Inoltre, con riguardo alle funzioni del nuovo ENIT, così come integrate nel corso dell'esame in prima lettura, viene ribadita la missione di promozione nazionale del turismo, specificandosi che gli interventi sono finalizzati all'individuazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi, turistici e culturali e dei prodotti enogastronomici tipici in Italia e all'estero, nonché alla promozione degli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet, anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura. L'ENIT conserva l'autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato e può stipulare convenzioni con le Regioni e le province autonome, gli enti locali ed altri enti pubblici (commi 2-3).

Il processo di trasformazione dell'Ente passa attraverso il commissariamento dell'Ente stesso, che fino all'insediamento nei nuovi organi prosegue nel regime giuridico vigente. Le funzioni del consiglio di amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi sono infatti svolte da un Commissario straordinario, nominato, entro il 30 giugno 2014, con D.P.C.M., su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 4).

In sede di prima applicazione lo statuto è adottato dal Commissario e quindi approvato con D.P.C.M. su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5).

Il comma 6, come modificato in prima lettura, prevede che lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, *senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo* e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni (comma 6).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e il presidente dell'ENIT, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulano una convenzione con cadenza triennale, che può esser adeguata annualmente per ciascun esercizio finanziario, con cui sono definite le priorità e le linee operative (comma 7).

Per effetto di integrazione predisposta nel corso dell'esame in prima lettura è stabilito che tali linee debbano prevedere anche l'organizzazione dell'offerta turistica e la promozione e la commercializzazione attraverso il potenziamento e lo sviluppo del portale Italia.it. (lettera *f-bis*).

L'assegnazione del personale ad altre amministrazioni è effettuato con un D.M. e i lavoratori sono inquadrati sulla base di apposite tabelle di corrispondenza. Al trasferito al "nuovo" ente, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione (commi 8-9). Per effetto di integrazione

appositamente predisposta nel corso dell'esame in prima lettura è stabilito che tale determinazione avvenga " compatibilmente con le disponibilità di bilancio,"

Il comma 10 provvede alla liquidazione della Società Promuovi Italia S.P.A., il cui azionista unico è l'ENIT, da parte del Commissario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del riordino. Con apposita integrazione predisposta nel corso dell'esame in prima lettura si prevede che il liquidatore della società Promuovi Italia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo.

È stabilito che tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale, fatta eccezione per l'IVA (comma 11).

Il comma 12 riferisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT annessa all'A.C. 2426 riferisce che la disposizione è finalizzata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla trasformazione dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico e alla contestuale messa in liquidazione della società Promuovitalia Spa.

I commi da 1 a 7 recano la disciplina dell'ente e le modalità per la definizione per lo statuto.

Il comma 8 disciplina le norme applicabili al personale dell'ENIT.

Dalle suddette disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11 stabilisce che tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico e alla liquidazione della società Promuovi Italia Spa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo si stima che la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito, considerato che, in assenza della norma in esame, la suddetta trasformazione non sarebbe avvenuta.

La disposizione proposta, inoltre, consentirà presumibili risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione del personale e delle sedi estere dell'ENIT nonché dovuti alla liquidazione di Promuovi Italia Spa.

In particolare, le sedi estere dell'ENIT costano circa 9 milioni di euro (da dati del bilancio 2013: 9.139.330,81 euro: totale della spesa di funzionamento delle delegazioni estere; previsione per il 2014: 8.296.579,10 di euro). Di questi, 5 milioni di euro riguardano il personale locale presso le sedi estere. Inoltre, la liquidazione della società Promuovi Italia Spa porterà ulteriori risparmi determinabili a consuntivo, poiché le attività finora demandate alla suddetta società vengono riportate nell'ambito dell'ordinaria attività del nuovo Ente.

In aggiunta, poiché l'ENIT diventerà un ente pubblico economico, a fronte dei servizi da esso prestati dietro corrispettivo vi sarà una progressiva riduzione del contributo statale (pari oggi a circa 18 milioni di euro).

Tuttavia, in via prudenziale, si ritiene di poter accertare gli eventuali risparmi derivanti dalle disposizioni solo a consuntivo, in analogia con quanto fatto per altre norme di soppressione di enti e liquidazione di società.

Dall'attuazione delle disposizioni proposte non derivano comunque nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, il dispositivo prevede la trasformazione dell'ENIT – configurata in base alla normativa vigente come “Agenzia nazionale del turismo” con personalità giuridica di diritto pubblico – in ente pubblico economico (commi 1–7). Con la trasformazione dell'ente viene, altresì, disposta la messa in liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A., controllata da ENIT (comma 10).

Il riordino opera mediante la nomina di un Commissario straordinario e l'adozione di un Piano di riorganizzazione, la definizione della nuova dotazione organica l'individuazione delle unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'Ente medesimo. Nel Piano, in particolare, viene riconosciuto esclusivamente al personale a tempo indeterminato già in servizio presso ENIT ed assegnato al nuovo Ente la facoltà di optare per la permanenza in servizio presso lo stesso o per il transito – nei limiti delle relative dotazioni organiche e con il trasferimento delle relative risorse – al Ministero dei beni e delle attività culturali o ad altra pubblica amministrazione (comma 9).

Sul punto, si osserva che Promuovi Italia S.p.A. diversamente da ENIT non è espressamente incluso nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla definizione del conto economico consolidato della P.A..

Tuttavia, non ci sono osservazioni, alla luce dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della R.G.S.⁶⁵ nel corso dell'esame in prima lettura, circa la neutralità dei trasferimenti all'ENIT anche del personale Promuovi Italia S.p.A., per cui lo stesso dovrà comunque avvenire a seguito di specifiche procedure individuate nell'ambito del piano di riorganizzazione (comma 8) e solo compatibilmente con le risorse finanziarie attribuite all'Ente trasformato in ente pubblico economico, e preso atto delle rassicurazioni fornite in merito agli effetti complessivi del transito di personale *ex* Enit sulla base dell'esercizio del diritto di opzione – per cui nell'ipotesi di mancato esercizio dell'opzione, il relativo personale, individuato con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il MEF, transiterà presso le pubbliche amministrazioni, con contestuale trasferimento delle risorse e inquadramento giuridico ed economico previsto dai CCNL delle amministrazioni di destinazione.

Sul punto, sembrerebbe in ogni caso necessaria una richiesta di chiarimenti anche in merito ai riflessi finanziari per l'ente riconducibili al

⁶⁵ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E., Nota prot. 52375/2014, doc. cit., pagina 6-7.

previsto trasferimento in ENIT del personale *ex* Promuovitalia spa, atteso che al suddetto "transito" si accompagnerà, giocoforza, anche un innalzamento della componente di risorse ordinariamente destinate al sostenimento di spese obbligatorie, rispetto alla quota che invece potrebbe essere destinata al finanziamento di investimenti nel settore.

In merito alla istituzione presso l'ente di un Consiglio federale rappresentativo degli organismi amministrativi regionali competenti per il turismo, (comma 6, primo e secondo periodo), alla luce delle rassicurazioni fornite dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, va sottolineato anche in questa circostanza che in presenza di provvedimenti di riordino/riassetto di settori e comparti dell'Amministrazione, con il contestuale trasferimento di risorse umane e strumentali ad altre amministrazioni, la puntuale rappresentazione di tutti gli effetti derivanti dal riordino dovrebbe essere contenuta nella RT che ne prevede l'attuazione, sin dal momento dell'esame della norma in sede legislativa, atteso che l'articolo 17 della legge di contabilità esclude il differimento dell'esame dei profili finanziari ad eccezione del caso che ci si trovi in presenza di provvedimenti di delega contraddistinti da aspetti di particolare "complessità".

TITOLO IV NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 17 (Norme per la copertura finanziaria)

Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, secondo il seguente schema:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Dal 2020
Oneri	1,1	47,8	81,9	88,2	84,6	75,2	5
Copertura Fondo ISPE	1,1	6	3,4	4,4	7,6	5	5
Copertura tabella B legge stabilità		41,8	83,8	83,8	77	70,2	

Il comma 1-*bis* dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT illustra l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, presentando sia il Fondo ISPE che il fondo speciale di conto capitale le occorrenti disponibilità finanziarie. Inoltre, l'utilizzo delle risorse di cui alla tabella B non eccede l'ammontare degli oneri aventi a loro volta natura di spese in conto capitale, il che avrebbe determinato una dequalificazione della spesa.

Peraltro, si segnala che per il 2016 il totale degli oneri è inferiore alle somme poste a copertura (81,9 gli oneri, 87,2 le coperture).

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Apr 2014 [Nota di lettura, n. 45](#)
A.S. 1465: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"
- Mag 2014 [Nota di lettura n. 46](#)
A.S. 1470: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 6](#)
Le previsioni di primavera della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza pubblica
- " [Nota di lettura n. 47](#)
A.S. 1326: "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"
- " [Nota di lettura n. 48](#)
A.S. 1479: " Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche"
- Giu 2014 [Nota di lettura, n. 49](#)
A.S. 1428: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" (giugno 2014)
- " [Nota di lettura n. 50](#)
A.S. 1518: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 51](#)
A.S. 1519: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione, n. 11](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (**Atto del Governo n. 92**)
- Lug 2014 [Nota di lettura n. 52](#)
A.S. 1533: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 53](#)
A.S. 1541: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"